SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2004.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero della salute:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 28 aprile 2004.

Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

04A04968

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Principi di deontologia professionale dei notai.

04A04933

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. **124.**

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonché dei prefetti in sede. Resta altresì ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».

2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l'attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un'attività di direzione e coordinamento.

3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attività di vigilanza, di cui all'articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza.

Art. 3.

Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza

1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l'attività di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché le priorità degli interventi ispettivi.

2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore

generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può essere attribuito il compito di definire le modalità di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento.

5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 4.

Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza

1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.

2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro è composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma del carabinieri.

5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 5.

Coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza

1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l'attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalità di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.

2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformità con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attività di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri ed il Questore.

3. Il CLES redige, con periodicità trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attività ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attività di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.

4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 6.

Personale ispettivo

1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.

2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.

3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.

Capo II

COMPETENZE DELLE DIREZIONI DEL LAVORO

Art. 7.

Vigilanza

1. Il personale ispettivo ha compiti di:

a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;

b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;

d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;

e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8.

Prevenzione e promozione

1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.

3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certi-

ficazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale.

Art. 9.

Diritto di interpello

1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale.

Art. 10.

Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva

1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, è istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, vengono definite le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.

3. Allo scopo di procedere ad una migliore e più efficiente organizzazione dell'attività ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, è adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attività di direzione e coordinamento.

5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.

Art. 11.

Conciliazione monocratica

1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.

3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.

5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.

6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione

conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.

Art. 12.

Diffida accertativa per crediti patrimoniali

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.

4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida.

Capo III

POTERI DEL PERSONALE ISPETTIVO DELLE DIREZIONI DEL LAVORO

Art. 13.

Diffida

1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.

2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.

3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.

4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.

Art. 14.

Disposizioni del personale ispettivo

1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.

2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.

Art. 15.

Prescrizione obbligatoria

1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.

2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.

3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.

Capo IV

RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 16.

Ricorso alla direzione regionale del lavoro

1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell'articolo 17.

2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.

3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.

Art. 17.

Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

1. Presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.

3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Risorse umane, finanziare e strumentali

1. L'idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette finalità dalla legislazione vigente.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.

Art. 20.

Invarianza degli oneri e disposizione finale

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), è il seguente:

«Art. 8 *(Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro).* — 1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;

b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;

c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del lavoro;

d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;

e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;

f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;

g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera *f)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.

6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 30 del 2003, si veda nota al titolo.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 1 *(Attribuzioni del Ministro dell'interno).* — Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Restano ferme le competenze del Consiglio dei Ministri previste dalle leggi vigenti.».

— Il testo dell'art. 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), è il seguente:

«Art. 10 *(Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno).* — 1. Il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e di direzione di cui all'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante il dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della medesima legge.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è riportato nelle note all'art. 4.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 78 della citata legge n. 448 del 1998, è il seguente:

«Art. 78 *(Misure organizzative a favore dei processi di emersione)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei Ministri cui risponde e riferisce:

a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;

b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;

c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.

2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.

3. Il Comitato è composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001.

4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

5-*bis*. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.».

— Il testo dell'art. 79 della citata legge n. 448 del 1998, è il seguente:

«Art. 79 *(Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso)*. — 1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unità sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonché l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività, assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'art. 78, comma 1, nonché delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attività predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1998.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta è destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attività ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende.».

— Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 2002, n. 225.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 78, comma 4, della citata legge n. 448 del 1998, si veda nota all'art. 4.

Nota all'art. 8:

— Il testo degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), costituisce il Titolo VIII (Procedure di certificazione) del decreto legislativo stesso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159/L del 9 ottobre 2003.

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

«Art. 15 *(Principi e criteri generali)*. — 1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'art. 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'àmbito temporale e territoriale prescelto.

4. Gli àmbiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a) un livello nazionale finalizzato:

1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

2) alla interoperabilità dei sistemi regionali;

3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in àmbito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'àmbito dell'esercizio delle loro competenze.».

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

«Art. 17 *(Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro)*. — 1. Le basi informative costituite nell'àmbito della borsa continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi àmbiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.

2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'àmbito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.

3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-*bis* e 4-*bis*, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'àmbito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi àmbiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del rapporto annuale di cui al comma 6.

5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'art. 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.

6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.

7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui àmbito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il rapporto annuale di cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle informazioni contenute nel rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione predisporrà una propria relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori.».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile, è il seguente:

«Art. 2113 *(Rinunzie e transazioni)*. — Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.».

— Il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».

Nota all'art. 12:

— Per il testo del citato art. 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile si veda nota all'art. 11.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981 si veda nota all'art. 11.

Note all'art. 15:

— Il testo degli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), è il seguente:

«Art. 20 *(Prescrizione)*. — 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.».

«Art. 21 *(Verifica dell'adempimento)*. — 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.».

«Art. 22 *(Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza)*. — 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.».

«Art. 23 *(Sospensione del procedimento penale)*. — 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.».

«Art. 24 *(Estinzione del reato)*. — 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-*bis* del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.».

«Art. 25 *(Norme di coordinamento e transitorie)*. — 1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.».

Nota all'art. 16:

— Il testo degli articoli 18 e 22 della citata legge n. 689 del 1981, è il seguente:

«Art. 18 *(Ordinanza-ingiunzione)*. — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione,

gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».

«Art. 22 *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*. — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-*bis*, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.».

Nota all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981, si veda nota all'art. 11.

— Per il testo degli articoli 18 e 22 della citata legge n. 689 del 1981, si veda nota all'art. 16.

04G0156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2004.

Rettifica del decreto n. 3703 del 21 gennaio 2004, concernente l'emissione delle monete d'argento da 5 euro celebrative del «100º Anniversario della prima rappresentazione dell'opera lirica Madama Butterfly». (Decreto n. 36961).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale n. 3703 del 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione delle monete d'argento da 5 euro, celebrative del «100º Anniversario della prima rappresentazione dell'opera lirica Madama Butterfly»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del suindicato provvedimento;

Considerato che la riproduzione del dritto della suddetta moneta d'argento da 5 euro reca un errore di trascrizione;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica di detto errore;

Decreta:

La riproduzione del dritto delle monete d'argento da 5 euro, celebrative del «100º Anniversario della prima rappresentazione dell'opera lirica Madama Butterfly» di cui al decreto ministeriale n. 3703, indicato nelle premesse, viene così sostituita.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A04970

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 marzo 2004.

Non inclusione della sostanza attiva quinclorac nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, e adeguamento degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Vista la decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, in particolare l'art. 1, che stabilisce l'elenco delle sostanze attive, tra cui il quinclorac, che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'allegato II della decisione in questione, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;

Considerato che la citata decisione 2004/129/CE della Commissione consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di quinclorac per il controllo di infestanti su riso (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;

Considerato che la decisione sopra citata consente di mantenere alla produzione ed al commercio sino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su riso (usi essenziali);

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su riso (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli già autorizzati;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è fissato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 3, terzo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE della Commissione;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, è fissato al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE della Commissione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva quinclorac non è inclusa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Sono confermate fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinclorac riportati in allegato al presente decreto, limitatamente al solo impiego su riso (usi essenziali) e in conformità alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.

Art. 3.

1. L'immissione sul mercato delle scorte dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, presenti nei magazzini dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, produttori o importatori, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze, già presenti sul mercato, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinclorac, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentita fino al 31 dicembre 2004.

3. È fissato al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2004 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI QUINCLORAC LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU RISO (USI ESSENZIALI)

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa	Usi essenziali autorizzati
Facet	08052	8/04/92	Basf Agro S.p.a.	riso
Facet SC	08457	16/11/93	Basf Agro S.p.a.	riso

DISERBANTE PER IL RISO SPECIFICO CONTRO I GIAVONI

POLVERE BAGNABILE

FACET

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:

QUINCLORAC puro	g 50
Coformulanti q.b. a	g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

BASF Agro Spa
Cesano Maderno (Milano)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Min. della Sanità n. 8052 del 08.04.92

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen – Germania

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: 1 - 5 kg

Partita n.

® Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA:
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non si conoscono gli effetti sull'uomo; negli animali da esperimento: sintomi a carico dell'apparato respiratorio, SNC e gastroenterico; organo bersaglio: fegato. Sensibilizzante cutaneo.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE - FACET è un diserbante per il riso, efficace contro le infestanti del genere *Echinochloa* (giavoni). FACET può essere applicato in post-emergenza, con risaia sommersa o asciutta. FACET è un diserbante ad azione sistemica, che è assorbito dalle radici e, in minore misura, dalle foglie delle infestanti. L'attività erbicida si manifesta molto rapidamente e determina la morte dei giavoni in pochi giorni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Post-emergenza del riso: 0,75 - 1,5 kg per ettaro, in funzione dello stadio di sviluppo dei giavoni.

- Risaia asciutta - Trattare preferibilmente su terreno saturo d'acqua. Effettuare il trattamento a partire dallo stadio di 2ª foglia del riso e con giavoni allo stadio di sviluppo compreso tra 1 foglia ed inizio accestimento. Dopo il trattamento mantenere gli appezzamenti in asciutta per un periodo compreso tra 2 e 5 giorni. Quindi risommergere la risaia molto lentamente e governare le acque in modo da mantenere un livello di sommersione di 4-5 cm circa. Nei successivi 4-5 giorni, limitare i movimenti d'acqua al solo reintegro delle perdite per percolazione.
- Risaia sommersa – Trattare con giavoni allo stadio di sviluppo compreso tra 1 e 4 foglie al massimo. Trattare con livelli d'acqua di sommersione di 3-5 cm. Nei 5-6 giorni successivi al trattamento, non effettuare movimenti d'acqua (gli eventuali abbassamenti dei livelli d'acqua di sommersione o l'asciugamento della risaia per perdite d'acqua, non influenzano il risultato erbicida). Ripristinare poi, molto lentamente, gli usuali livelli d'acqua di sommersione. Nei 4-5 giorni seguenti, limitare i movimenti d'acqua al solo reintegro delle perdite per percolazione.

Nei primi giorni successivi al trattamento, piogge molto abbondanti che provochino la fuoriuscita d'acqua dalle risaie possono ridurre l'attività erbicida di FACET.

Distribuire il prodotto uniformemente con le normali attrezzature aziendali, impiegando 200-500 litri d'acqua per ettaro.

COMPATIBILITÀ - Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con fenossiderivati (per es. MCPA).

FITOTOSSICITA' - Evitare che il prodotto venga a contatto con colture vicine sensibili. Evitare di trattare, con risaia in asciutta, prima che il riso abbia completamente sviluppato la 2ª foglia. Non utilizzare le acque di deflusso dalle risaie trattate con FACET per l'irrigazione d'altre colture.
Colture diverse dai cereali possono essere coltivate solo nell'anno successivo al trattamento con FACET ad eccezione delle seguenti:

- **barbabietola da zucchero, melanzana** e **tabacco**, non possono essere coltivate nell'anno successivo al trattamento con FACET;
- **pomodoro** e **carota** non possono essere coltivate nei due anni successivi al trattamento con FACET.

Al termine dei trattamenti diserbanti con FACET, è necessario lavare molto accuratamente l'irroratrice, eliminando ogni traccia del prodotto, in particolare da serbatoio e pompa. Per questo si consiglia di operare nel seguente modo:

- svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente;
- riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua; risciacquare internamente pompa e barre, azionando l'agitatore per 10 minuti; svuotare ancora;
- rimuovere le tracce di candeggina, risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita;
- filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Eti def. Usi essenziali 2004

FACET® SC

DISERBANTE PER IL RISO
SPECIFICO CONTRO I GIAVONI
SOSPENSIONE CONCENTRATA

FACET SC

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
QUINCLORAC puro g 22 (=250 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

BASF Agro Spa
Cesano Maderno (Milano)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Min. della Sanità n. 8457 del 16.11.1993

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen – Germania

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: 1 – 4 – 5 litri

Partita n.

® Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA:
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non si conoscono gli effetti sull'uomo; negli animali da esperimento: sintomi a carico dell'apparato respiratorio, SNC e gastroenterico; organo bersaglio: fegato. Sensibilizzante cutaneo
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE - FACET SC è un diserbante per il riso, efficace contro le infestanti del genere *Echinochloa* (giavoni). FACET SC deve essere applicato in post-emergenza, con risaia sommersa o asciutta. FACET SC è un diserbante ad azione sistemica, che è assorbito dalle radici e, in minore misura, dalle foglie delle infestanti. L'attività erbicida si manifesta molto rapidamente e determina la morte dei giavoni in pochi giorni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Post-emergenza del riso: 1,5 - 3,0 litri per ettaro, in funzione dello stadio di sviluppo dei giavoni.
- Risaia asciutta - Trattare preferibilmente su terreno saturo d'acqua. Effettuare il trattamento a partire dallo stadio di 2ª foglia del riso e con giavoni allo stadio di sviluppo compreso tra 1 foglia ed inizio accestimento. Dopo il trattamento mantenere gli appezzamenti in asciutta per un periodo compreso tra 2 e 5 giorni. Quindi risommergere la risaia molto lentamente e governare le acque in modo da mantenere un livello di sommersione di 4-5 cm circa. Nei successivi 4-5 giorni, limitare i movimenti d'acqua al solo reintegro delle perdite per percolazione.
  Risaia sommersa – Trattare con giavoni allo stadio di sviluppo compreso tra 1 e 4 foglie al massimo. Trattare con livelli d'acqua di sommersione di 3-5 cm. Nei 5-6 giorni successivi al trattamento, non effettuare movimenti d'acqua (gli eventuali abbassamenti dei livelli d'acqua di sommersione o l'asciugamento della risaia per perdite d'acqua, non influenzano il risultato erbicida). Ripristinare poi, molto lentamente, gli usuali livelli d'acqua di sommersione. Nei 4-5 giorni seguenti, limitare i movimenti d'acqua al solo reintegro delle perdite per percolazione.

Nei primi giorni successivi al trattamento, piogge molto abbondanti che provochino la fuoriuscita d'acqua dalle risaie possono ridurre l'attività erbicida di FACET SC.

Distribuire il prodotto uniformemente con le normali attrezzature aziendali, impiegando 200-500 litri d'acqua per ettaro. FACET SC può essere versato lentamente nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempito d'acqua e con l'agitatore in funzione.

COMPATIBILITÀ - Si sconsiglia l'impiego di FACET SC in miscela con fenossiderivati (per es. MCPA).

FITOTOSSICITA' - Evitare che il prodotto venga a contatto con colture vicine sensibili. Evitare di trattare, con risaia in asciutta, prima che il riso abbia completamente sviluppato la 2ª foglia. Non utilizzare le acque di deflusso dalle risaie trattate con FACET SC per l'irrigazione d'altre colture.
Colture diverse dai cereali possono essere coltivate solo nell'anno successivo al trattamento con FACET SC ad eccezione delle seguenti:
- **barbabietola da zucchero, melanzana** e **tabacco** non possono essere coltivate nell'anno successivo al trattamento con FACET SC.
- **pomodoro** e **carota** non possono essere coltivate nei due anni successivi l'applicazione del FACET SC.

Al termine dei trattamenti diserbanti con FACET SC, è necessario lavare molto accuratamente l'irroratrice, eliminando ogni traccia del prodotto, in particolare da serbatoio e pompa. Per questo si consiglia di operare nel seguente modo:
- svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente;
- riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua; risciacquare internamente pompa e barre, azionando l'agitatore per 10 minuti; svuotare ancora;
- rimuovere le tracce di candeggina, risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita;
- filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Eti def. Usi essenziali 2004

04A04517

DECRETO 25 marzo 2004.

Non inclusione della sostanza attiva cinosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, e adeguamento degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Vista la decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, in particolare l'art. 1 che stabilisce l'elenco delle sostanze attive, tra cui il cinosulfuron, che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'allegato II della decisione in questione, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;

Considerato che la citata decisione 2004/129/CE della Commissione consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di cinosulfuron per il controllo di infestanti su riso (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;

Considerato che la decisione sopra citata consente di mantenere alla produzione ed al commercio sino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su riso (usi essenziali);

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su riso (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli già autorizzati;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è fissato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 3, terzo paragrafo, della decisione 2004/129/CE della Commissione;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, è fissato al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE della Commissione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva cinosulfuron non è inclusa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Sono confermate fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cinosulfuron riportati in allegato al presente decreto, limitatamente al solo impiego su riso (usi essenziali) e in conformità alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.

Art. 3.

1. L'immissione sul mercato delle scorte dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, presenti nei magazzini dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, produttori o importatori, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cinosulfuron, confezionati con le etichette precedentemente autorizzate, è consentita fino al 31 dicembre 2004.

3. È fissato al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2004 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI CINOSULFURON LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO CONFERMATE
FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU RISO (USI ESSENZIALI)

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa	Usi essenziali autorizzati
Setoff	08026	16/03/92	Sygenta Crop Protection S.p.a.	riso

syngenta

Setoff ®

Erbicida selettivo per riso.
Granuli idrodisperdibili

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
cinosulfuron puro 20 g
coformulanti q.b. a 100 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Officina di produzione:
Registrazione Ministero della Sanità n. 8026 del 16.3.92
Il contenitore non può essere riutilizzato
Partita n.

kg

® marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO
Smaltire secondo le norme vigenti.

Officine di produzione:
. SYNGENTA CROP PROTECTION AG., Basilea (Svizzera)
. SYNGENTA Agro S.A.S., Aigues-Vives (Francia)
. Syngenta Manufacturing B.V., Roosendaal (Olanda)
. Stabilimento di formulazione SYNGENTA CROP PROTECTION AG., Basilea (Svizzera) / Stabilimento di confezionamento: S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (Mo)
. Stabilimento di formulazione: : SYNGENTA CROP PROTECTION AG., Basilea (Svizzera) / Stabilimento di confezionamento: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli, 2 - Cotignola (Ra)

Taglie: kg 0.25 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10

Caratteristiche
SETOFF è un erbicida specifico per il controllo di infestanti non graminacee delle risaie. É attivo contro Alisma plantago (cucchiaio), Butomus umbellatus (fiorone), Cyperus spp., Heteranthera spp. (eterantera), Potamogeton natans (brasca comune), Scirpus maritimus (cipollino), Scirpus mucronatus (quadrettone), Typha angustifolia, Sparganium erectum, Eleocharis spp., Marsilea quadrifolia. In generale l'effetto erbicida di SETOFF è migliore su infestanti piccole in attiva crescita.

Dosi e modalità di impiego
Epoca di applicazione: post-emergenza della coltura con riso fra le 2 e le 4 foglie.
Non applicare SETOFF su colture sotto stress a causa di anormali condizioni climatiche, malattie, attacchi di insetti od eventualmente già danneggiate da altri erbicidi.
Dose: 300-400 g di prodotto formulato per ettaro (60-80 g p.a./ha) in 250-500 litri di acqua distribuiti utilizzando le comuni barre di diserbo, in funzione dello stadio vegetativo delle infestanti. La dose più bassa è consigliata nei terreni sabbiosi.
L'applicazione erbicida otterrà i migliori risultati seguendo le seguenti modalità: trattare con risaia allagata e dopo il trattamento mantenere l'acqua ferma senza ulteriori immissioni ed emissioni per 5-6 giorni; anche se la risaia asciuga il risultato erbicida non è influenzato.
Il prodotto può essere miscelato con i più comuni giavonicidi adottando gli opportuni accorgimenti applicativi.
Preparazione della poltiglia: riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione.
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da riso è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione.
Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
1) vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura;
2) riempire un terzo della botte con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri di candeggina/hl di acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura;
3) per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura;
4) filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio.

Da non applicare con mezzi aerei

"Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili.

1 Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua.

2 Estrarre i sacchetti idrosolubili dalla confezione con mani asciutte.

3 Introdurre nel serbatoio il numero di sacchetti come da etichetta.

4 Mettere in funzione l'agitatore e attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti).

5 Aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti solubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.
STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.
ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

(confezione da sacchetti da g)

syngenta

Setoff ®

Erbicida selettivo per riso.
Granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
cinosulfuron puro 20 g
coformulanti q.b. a 100 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Officina di produzione:

Registrazione Ministero della Sanità n. 8026 del 16.3.92
Il contenitore non può essere riutilizzato
Partita n.

(=n. sacchetti da 100 g) **kg**

® marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO
Smaltire secondo le norme vigenti.

Officine di produzione:
. SYNGENTA CROP PROTECTION AG., Basilea (Svizzera)
. SYNGENTA Agro S.A.S., Aigues-Vives (Francia)
. Syngenta Manufacturing B.V., Roosendaal (Olanda)
. Stabilimento di formulazione SYNGENTA CROP PROTECTION AG., Basilea (Svizzera)/Stabilimento di confezionamento: S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (Mo)
. Stabilimento di formulazione: SYNGENTA CROP PROTECTION AG., Basilea (Svizzera)/Stabilimento di confezionamento: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli, 2 - Cotignola (Ra)

Taglie: kg 0.2 (0.1x2)
0.5 (0.1x5)
1 (0.1x10)

Caratteristiche
SETOFF è un erbicida specifico per il controllo di infestanti "non" graminacee delle risaie. È attivo contro Alisma plantago (cucchiaio), Butomus umbellatus (fiorone), Cyperus spp., Heteranthera spp. (eterantera), Potamogeton natans (brasca comune), Scirpus maritimus (cipollino), Scirpus mucronatus (quadrettone), Typha angustifolia, Sparganium erectum, Eleocharis spp., Marsilea quadrifolia. In generale l'effetto erbicida di SETOFF è migliore su infestanti piccole in attiva crescita.

Dosi e modalità di impiego
Epoca di applicazione: post-emergenza della coltura con riso fra le 2 e le 4 foglie.
Non applicare SETOFF su colture sotto stress a causa di anormali condizioni climatiche, malattie, attacchi di insetti od eventualmente già danneggiate da altri erbicidi.
Dose: 3-4 sacchetti solubili di prodotto (300-400 g p.f./ha) in 250-500 litri di acqua distribuiti utilizzando le comuni barre di diserbo, in funzione dello stadio vegetativo delle infestanti. La dose più bassa è consigliata nei terreni sabbiosi.
L'applicazione erbicida otterrà i migliori risultati seguendo le seguenti modalità: trattare con risaia allagata e dopo il trattamento mantenere l'acqua ferma senza ulteriori immissioni ed emissioni per 5-6 giorni; anche se la risaia asciuga il risultato erbicida non è influenzato.
Il prodotto può essere miscelato con i più comuni giavonicidi adottando gli opportuni accorgimenti applicativi.
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da riso è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione.
Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
1) vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura;
2) riempire un terzo della botte con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri di candeggina/hl di acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura;
3) per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura;
4) filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio.

Da non applicare con mezzi aerei

"Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

syngenta

Setoff®

Erbicida selettivo per riso
Granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili

Composizione
100 g di prodotto contengono:
20 g cinosulfuron puro
q.b. a 100 g coformulanti

IRRITANTE

Avvertenze: prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 8026 del 16.3.92

g 100

04A04516

DECRETO 30 marzo 2004.

Non inclusione della sostanza attiva metidation nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, e adeguamento degli impieghi di alcuni prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Vista la decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, in particolare l'art. 1, che stabilisce l'elenco delle sostanze attive, tra cui il metidation, che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2 della citata decisione che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 31 marzo 2004;

Visto l'allegato II della decisione in questione, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003, con il quale sono stati revocati i prodotti fitosanitari per i quali le imprese titolari non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Considerato che la citata decisione 2004/129/CE della Commissione consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosamtari a base di metidation per il controllo di infestanti su olivo (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;

Considerato che la decisione sopra citata consente di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su olivo (usi essenziali);

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su olivo (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli già autorizzati;

Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari riportati negli allegati *A* e *B* al presente decreto, che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, è fissato al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE della Commissione;

Considerato altresì che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato *C* del presente decreto è fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, terzo paragrafo, della decisione 2004/129/CE della Commissione;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva metidation non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metidation, riportati nell'allegato *A* al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

2 La decorrenza del 1° aprile 2004, così come le successive disposizioni del presente decreto in materia di smaltimento scorte, di cui al successivo art. 4, commi 1 e 2, si applica anche ai prodotti fitosanitari elencati nell'allegato *B* al presente decreto, revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ne ha disposto il ritiro dal mercato in quanto le imprese titolari non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65.

Art. 3.

1. Sono confermate fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metidation riportati nell'allegato *C* al presente decreto, limitatamente al solo impiego su olivo (usi essenziali) e in conformità alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.

Art. 4.

1. L'immissione sul mercato delle scorte dei prodotti fitosanitari riportati negli allegati *A*, *B* e *C*, presenti nei magazzini dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, produttori o importatori, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti la

sostanza attiva metidation, confezionati con etichette precedentemente autorizzate, è consentita fino al 31 dicembre 2004.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metidation riportati in allegato *C* al presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2007.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati negli allegati al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2004 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO *A*

PRODOTTI A BASE DI METIDATION LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 1° APRILE 2004

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
Vilcarcid	8664	31/01/95	Agricoltura Italia S.r.l.
Meticide	6643	18/03/86	Pavoni & C. S.p.a.

ALLEGATO *B*

PRODOTTI A BASE DI METIDATION LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO STATE REVOCATE PER EFFETTO DEL DD 31 GENNAIO 2003

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
Bacid	5290	30/03/83	Agrosol S.r.l.
Microcide PB	3727	19/06/80	Chemia S.p.a.
Badicagro	9434	2/12/97	Cheminova Agro Italia S.r.l.
Supration N	7088	26/05/87	Isagro Italia S.r.l.
Metidation Isagro	4554	18/11/81	Isagro Italia S.r.l.
Metion L	7254	26/11/87	Makhteshim Agan Italia S.r.l.
Siacide 15 L	7437	9/03/88	Siapa S.r.l.
Supracid 20	2426	7/09/77	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Datiocid PB	6280	14/03/85	Terranalisi S.r.l.
Fexoven	6907	3/12/86	Uniroyal Chemical Technology B.V.

ALLEGATO *C*

PRODOTTI A BASE DI METIDATION LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU OLIVO (USI ESSENZIALI)

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa	Usi essenziali autorizzati
Microcide CE	3728	19/06/80	Chemia S.p.a.	olivo
Dathimethion 19	9035	23/12/96	Chimiberg S.r.l.	olivo
Supracaffaro L.E.	6176	31/01/85	Isagro Italia S.r.l.	olivo
Supration - L	7582	25/10/88	Makhteshim Chemical Works LTD	olivo
Supration - PB	5114	29/11/82	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	olivo
Suprathion 40	11069	9/11/01	Makhteshim Chemical Works LTD	olivo
Brution Gold	10133	2/09/99	Makhteshim Chemical Works LTD	olivo
Minacid E	2990	8/01/79	Scam S.r.l.	olivo
Minacid double	7246	26/11/87	Scam S.r.l.	olivo
Siacide 19 L	7571	25/10/88	Siapa S.r.l.	olivo
Siacide 20 PB	7787	22/05/89	Siapa S.r.l.	olivo
Pikke	4578	28/12/81	Sariaf S.p.a.	olivo
Supracid 20 E	2644	7/09/77	Syngenta Crop Protection S.p.a.	olivo
Datiocid L	6311	3/04/85	Terranalisi	olivo

Norme Precauzionali :
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare il recipiente ben chiuso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Durante la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MICROCIDE C.E.

INSETTICIDA POLIVALENTE
LIQUIDO EMULSIONABILE

MICROCIDE C.E.

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

Metidation puro ....g 19 (= 173 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a g 100
Contiene Xilene

MOLTO TOSSICO

Attenzione : data l'elevata pericolosità del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

Frasi di Rischio :
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle; Irritante per la pelle; Infiammabile

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare nè bere nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Non respirare i vapori

Chemia spa
44040 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - 44040 S. Agostino (FE)

Registrazione n. 3728 Ministero della Sanità del 19/06/1980

Contenuto netto : ml 250; litri 1 - 5 - 10

Partita n

QUESTO CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il MICROCIDE C.E. è un insetticida a largo spettro di azione, che agisce per contatto e per ingestione; ha un'elevata azione citotropica e può combattere anche i parassiti protetti dai tesuti vegetali. Si impiega generalmente nella difesa invernale dell'OLIVO contro : Tripidi, Cocciniglie e Tignole alla dose di 160-250 ml/hl di acqua.
Il MICROCIDE C.E. si mpiega alla dose maggiore o minore, a seconda del grado di infestazione dei parassiti; si dilulsce in poca acqua alla dose desiderata e si versa la sospensione ottenuta nell'acqua da irrorare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ : il prodotto non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina, ad esempio polisolfuri e solfati di rame.
Avvertenze : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

NOCIVITÀ : Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, gli animali domestici e il bestiame, e molto tossica per gli organismi acquatici

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta : 100 giorni

- Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.
- Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi non meno di 20 gg. dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

DATIMETHION 19

Insetticida fosforganico concentrato emulsionabile

MOLTO TOSSICO

COMPOSIZIONE
Metidathion puro g. 19 (= 190 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Contiene XILENE

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle
Infiammabile

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Non respirare i vapori
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
CHIMIBERG S.R.L.
via Tonale,15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
TORRE SRL - TORRENIERI fraz. di Montalcino (SI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 9035 del 23.12.1996

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: l 0,250 - 0,500 - 1 - 5 - 10 - 20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

PARTITA N.

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Conservare la confezione ben chiusa

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' DI IMPIEGO
Il DATIMETHION 19 è un insetticida fosforganico che agisce per contatto ed ingestione. E' pure in grado di penetrare nei tessuti della coltura trattata raggiungendo in tal modo diversi insetti difficilmente controllabili con altri insetticidi. E' dotato di lunga persistenza di azione ed è particolarmente idoneo nella lotta anticoccidica invernale.

DOSI D'IMPIEGO
OLIVO : contro tignole, cocciniglie, tripidi, alla dose di 300 ml/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione altamente alcalina es. Polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, animali domestici, bestiame e altamente tossica per gli organismi acquatici.

INTERVALLO DI SICUREZZA: olivo, 100 giorni.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi non meno di 20 giorni dal trattamento.
Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Conservare il prodotto in luogo fresco.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI
DA NON VENDERSI SFUSO

SUPRACAFFARO L.E.
Insetticida citotropico polivalente

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Metidation puro ....g. 19 (180 g/l)
Coformulanti* ....q.b. a g. 100
*Contiene Xilene

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 Aprile 2001, n° 290.

MOLTO TOSSICO

Registrazione Ministero della Sanità n° 6176 del 31.01.1985
ISAGRO Italia S.r.l. - Via Felice Casati, 20 - 20124 MILANO
Stabilimento di produzione: FitoFormula S.r.l. - Aprilia (Latina); DIACHEM S.p.A. - Unità produttiva S.I.F.A. - Caravaggio (BG); CHEMIA S.p.A. - Sant'Agostino (Ferrara); Torre S.r.l. - Torrenieri - Montalcino (SI); AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila); Isagro Copper S.r.l. - Adria Cavanella Po (RO).
Partita N°......
Il contenitore non può essere riutilizzato
Contenuto netto: 0,5 - 1 - 5 - 10 L
Frasi di rischio (R): Infiammabile. Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle. **Consigli di prudenza (S):** Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida liquido emulsionabile caratterizzato da ampio spettro d'azione e da una lunga persistenza residua. Il prodotto agisce per ingestione e per contatto, penetrando in profondità nei tessuti vegetali, contro la quasi totalità dei parassiti delle colture sottoindicate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Intervenire sulle colture e alle dosi per ettolitro di acqua sotto indicate, distribuite con pompe a volume normale. Nel caso di trattamenti a basso volume occorre aumentare proporzionalmente la dose per ettolitro di acqua per mantenere invariata la dose per ettaro.
- Olivo..**250 ml**

Contro Tripidi, Cocciniglie, Tignole.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione spiccatamente alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame altamente tossica per gli organismi acquatici

SOSPENDERE I TRATTAMENTI PRIMA DELLA RACCOLTA: 100 GIORNI SU OLIVO.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi non meno di 20 giorni dal trattamento.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SUPRATION -L

Composizione
METIDATION puro g. 19 (=200 g/l)
coformulanti q.b.a g. 100
(contiene xilene)

ATTENZIONE!
data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R 23/04/01 n. 290.

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle - Irritante per gli occhi e per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere nè fumare durante l'impiego Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone - Conservare il recipiente ben chiuso - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. (Israele)
rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
via G. Verdi 12 - Bergamo

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS. -
P.O.B. 60 - Beer-Sheva 84100 - Israele
FITOFORMULA Srl - Aprilia (Latina)

Registrazione n. 7582 del 25.10.1988 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Litri 1-5 Partita n...........

SUPRATION - L

Insetticida fosforganico ad ampio spettro d'azione
- LIQUIDO EMULSIONABILE -

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari le placche neuromuscolari.
SINTOMI MUSCARINICI (di prima comparsa) : nausea, vomito, crampi addominali, diarrea Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
SINTOMI NICOTINICI (di seconda comparsa) : astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
SINTOMI CENTRALI: confusione, atassia, convulsioni, coma Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria . Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dell'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE:
SUPRATION L è un insetticida organofosforico, persistente, attivo per contatto ed ingestione contro insetti ad apparato boccale masticatori e succhiatori. Dotato di azione citotropica penetra all'interno dei tessuti raggiungendo così gli insetti nascosti nelle foglie accartocciate (ad es. afidi) o riparati da protezioni (es. cocciniglie).
EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
OLIVO: cocciniglie, tignole, tripidi cc 250-300 per q.le d'acqua.
Le dosi sopra riportate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per insetti utili, animali domestici e bestiame e altamente tossica per gli organismi acquatici.

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 100 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE PER L'OPERATORE
Durante la preparazione della soluzione di prodotto in acqua indossare abbigliamento protettivo, guanti e visiera.

Durante l'applicazione:
- indossare tuta impermeabile oppure tuta e maglietta a maniche lunghe e pantaloni lunghi
- indossare guanti
- proteggersi il capo preferibilmente con un cappello a tesa larga

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SUPRATION - PB

Composizione
METIDATION puro g. 19
coformulanti q.b.a g. 100

ATTENZIONE!
data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R 23/04/01 n. 290.

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare ne' bere ne' fumare durante l'impiego - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati - Conservare lontano da locali di abitazione - Non respirare le polveri - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
via G. Verdi 12 - Bergamo

Stabilimenti di produzione:
FITOFORMULA Srl - Aprilia (Latina)
SIPCAM spa Salerano sul Lambro (LO)
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS - Beer Sheva, Israele

Registrazione n. 5114 del 29.11.1982 del Ministero della Sanità

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Partita n.......... Kg. 1-5

SUPRATION - PB

Insetticida a largo spettro d'azione
- POLVERE BAGNABILE -

NORME PRECAUZIONALI:
non operare contro vento; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari le placche neuromuscolari.
SINTOMI MUSCARINICI (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
SINTOMI NICOTINICI (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
SINTOMI CENTRALI: confusione, atassia, convulsioni, coma Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dell'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
TERAPIA: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

MODALITÀ
SUPRATION PB è un insetticida fosforganico, che esplica la propria azione per contatto ed ingestione agendo contro vari insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore. Dotato di potere citotropico, che gli permette di combattere anche i parassiti protetti dalle foglie. Agisce anche a basse temperature e quindi si presta ad impieghi invernali. Viene indicato per combattere i parassiti della seguente coltura:

OLIVO: cocciniglie, tignole, tripidi g. 250-300 per q.le d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il **SUPRATION-PB** non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ
Il **SUPRATION-PB** contiene una sostanza attiva tossica per insetti utili, animali domestici e bestiame e altamente tossica per gli organismi acquatici.

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 100 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE PER L'OPERATORE
Durante la preparazione della soluzione di prodotto in acqua indossare abbigliamento protettivo, guanti e visiera.

Durante l'applicazione:
- indossare tuta impermeabile oppure tuta e maglietta a maniche lunghe e pantaloni lunghi
- indossare guanti
- proteggersi il capo preferibilmente con un cappello a tesa larga

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SUPRATHION 40
Registrazione Ministero della Sanità n. 11069 del 9/11/2001

COMPOSIZIONE	
METIDATION puro	g. 39,4 (=420 g/l)
Coformulanti q.b. a (contiene Xilene)	g. 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23/04/2001 n. 290.

Partita n.

Contenuto 1 - 5 - 10 – 20 Litri

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd
P.O.B. 60 - 84100 Beer Sheva - ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via G. Verdi, 12 - Bergamo

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
P.O.Box 60 - 84100 Beer Sheva - ISRAELE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

SUPRATHION 40

Insetticida fosforganico
ad ampio spettro d'azione
- CONCENTRATO EMULSIONABILE -

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale. edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il SUPRATHION 40 è un insetticida organofosforico, persistente, attivo per contatto ed ingestione contro insetti ad apparato boccale masticatori e succhiatori. Dotato di azione citotropica, penetra all'interno dei tessuti raggiungendo così gli insetti nascosti nelle foglie accartocciate o riparati da protezioni (es. coccinigile).

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
OLIVO: contro Coccinigile, Tignole, Tripidi 120-130 ml/hl.
Le dosi sopra riportate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per api, insetti utili, animali domestici e bestiame e altamente tossica per gli organismi acquatici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 100 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTADELLE OLIVE

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

AVVERTENZE PER L'OPERATORE
Durante la preparazione della soluzione di prodotto in acqua indossare abbigliamento protettivo, guanti e visiera.

Durante l'applicazione:
- indossare tuta impermeabile oppure tuta e maglietta a maniche lunghe e pantaloni lunghi
- indossare guanti
- proteggersi il capo preferibilmente con un cappello a tesa larga

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME IN VIGORE

BRUTION GOLD
Registrazione Ministero della Sanità n. 10133 del 02/09/1999

COMPOSIZIONE
METIDATION puro gr. 39,4 (=420 g/l)
Coformulanti q.b. a gr. 100
(contiene Xilene)

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusiva-mente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23/04/01 n. 290.

Partita n.

Contenuto 1 - 5 - 10 – 20 Litri

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per gli occhi e per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd
P.O.B. 60 - 84100 Beer Sheva - ISRAELE

Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via G. Verdi, 12 - Bergamo

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
P.O.Box 60 - 84100 Beer Sheva - ISRAELE
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA SPA
Via Siemens 12 – 39100 BOLZANO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

BRUTION GOLD

Insetticida fosforganico
ad ampio spettro d'azione
- CONCENTRATO EMULSIONABILE -

NORME PRECAUZIONALI: Non operare contro vento - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolare. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il BRUTION GOLD è un insetticida organofosforico, persistente, attivo per contatto ed ingestione contro insetti ad apparato boccale masticatori e succhiatori. Dotato di azione citotropica, penetra all'interno dei tessuti raggiungendo così gli insetti nascosti nelle foglie accartocciate o riparati da protezioni (es. cocciniglie).

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
OLIVO: contro Cocciniglie, Tignole, Tripidi 120-130 ml/hl.
Le dosi sopra riportate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per api, insetti utili, animali domestici, e bestiame e altamente tossica per gli organismi acquatici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 100 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che siano trascorsi almeno 20 giorni dal trattamento.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

AVVERTENZE PER L'OPERATORE
Durante la preparazione della soluzione di prodotto in acqua indossare abbigliamento protettivo, guanti e visiera.

Durante l'applicazione:
- indossare tuta impermeabile oppure tuta e maglietta a maniche lunghe e pantaloni lunghi
- indossare guanti
- proteggersi il capo preferibilmente con un cappello a tesa larga

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME IN VIGORE

MINACID E

INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Metidation puro g 19 (= 182 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Xilene)

MOLTO TOSSICO

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito sclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.

FRASI DI RISCHIO: infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare lontano da locali di abitazione. Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - Modena

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena

Registrazione n. 2990 del 8/01/1979 del Ministero della Sanità

L 1/5 /10 **Partita .:**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia : atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO:
il MINACID E è un insetticida fosforganico con largo spettro di azione che agisce sia per contatto che per ingestione, eliminando gli insetti grazie alla propria azione citotropica. Il MINACID E viene impiegato per combattere fitofagi dell'**Olivo:** contro le Cocciniglie (*S. oleae, P. pollini, F. follicularis*) la Tignola (*P.oleae)* e Tripidi (*D.reuteri*) 200-250 ml/hl. MINACID-E deve essere impiegato esclusivamente nei trattamenti invernali e di pre-fioritura; per rafforzare l'azione può risultare conveniente aggiungere olio bianco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il MINACID E non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi non meno di 20 giorni dal trattamento.
NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per insetti utili, animali domestici, bestiame e altamente tossica per gli organismi acquatici.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 100 giorni prima della raccolta per l'Olivo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MINACID *DOUBLE*

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Metidation puro g 39,4 (= 420 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Xilene)

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.
FRASI DI RISCHIO: infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare lontano da locali di abitazione. Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - Modena

Stabilimento di Produzione: SCAM S.p.a. - Modena
Registrazione n. 7246 del 26/11/1987 del Ministero della Sanità

L 0,1/ 0,2 / 0,25 / 0,5 / 1 / 5 / 10 / 20 **Partita n.:**

NORME PRECAUZIONALI: non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: MINACID *DOUBLE* è un insetticida fosforganico ad ampio spettro di azione che agisce sia per contatto che per ingestione contro insetti ad apparato boccale masticatore o succhiatore. Possiede proprietà citotropiche, potendo penetrare all'interno dei tessuti ed esplicando così la sua azione anche nei confronti di insetti riparati dalle foglie accartocciate (es: afidi, tortricidi, ecc.) o protetti da scudetti (es.: cocciniglie) o secrezioni naturali quali lanuggini e melate. MINACID *DOUBLE* è caratterizzato da una lunga persistenza d'azione e da una efficacia ottimale anche a basse temperature. Può essere impiegato sull'**Olivo:** contro le Cocciniglie (*S. oleae, P. pollini, F. follicularis, ecc.*) Tignola (*P.oleae)* e Tripidi (*D.reuteri*) 120-130 ml/hl. MINACID *DOUBLE* deve essere impiegato esclusivamente nei trattamenti invernali e di pre-fioritura; per rafforzare l'azione può risultare conveniente aggiungere olio bianco.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi non meno di 20 giorni dal trattamento.
RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, animali domestici e bestiame e altamente tossica per gli organismi acquatici.
INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 100 giorni prima della raccolta per l'Olivo.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

SIACIDE® 19 L

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA A VASTO SPETTRO D'AZIONE

SIACIDE 19® L
®Marchio registrato
Registrazione Ministero della Sanità n° 7571 del 25.10.1988
SIAPA S.r.l. - Via Felice Casati, 20 - 20124 MILANO MI

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Metidation puro ....g. 19 (185 g/l)
Coformulanti*................q.b. a g. 100
*Contiene Xilene

MOLTO TOSSICO

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 Aprile 2001, n° 290.

Partita numero: ....
Contenuto netto: 0,25 - 1 - 5 L
Il contenitore non può essere riutilizzato
Stabilimento di produzione: FitoFormula S.r.l. - Aprilia (Latina); DIACHEM S.p.A. - Unità produttiva S.I.F.A. - Caravaggio (BG); TORRE SRL- Torrenieri - Montalcino (SI); AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile - Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. - Irritante per la pelle .-

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare i vapori. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non operare contro vento. - Non contaminare alimenti e bevande, altre colture o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida fosforganico ad ampio spettro di azione, in grado di controllare molti insetti parassiti delle colture.
Agisce per contatto ed ingestione ed è, grazie alla sua citotropicità, in grado di penetrare nei tessuti vegetali colpendo i parassiti anche non direttamente raggiunti dal getto irrorante. Molto attivo anche a basse temperature è idoneo anche per la difesa invernale dei fruttiferi in sostituzione dei polisolfuri.
Colture trattabili: olivo.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1000-1500 l/Ha su Olivo). Nel caso di interventi a volume ridotto occorre adeguare la concentrazione d'impiego in modo da somministrare la medesima quantità di formulato per ettaro.
Olivo - contro cocciniglie, tignole e tripidi: 250-300 ml/Hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina o poltiglia bordolese.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, animali domestici, e bestiame e altamente tossica per organismi acquatici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 100 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi non meno di 20 giorni dal trattamento
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Smaltire secondo le norme vigenti
Sciacquare a fondo l'imballaggio vuoto utilizzando, se possibile, anche idonee attrezzature, versando il residuato nel serbatoio dell'attrezzatura utilizzata per il trattamento.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SIACIDE® 20 PB

(POLVERE BAGNABILE)

INSETTICIDA A VASTO SPETTRO D'AZIONE

SIACIDE 20® PB

®Marchio registrato

Registrazione Ministero della Sanità n° 7787 del 22.05.1989

SIAPA S.r.l. - Via Felice Casati, 20 - 20124 MILANO MI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Metidation puro....................... g. 20

Coformulanti................. q.b. a g. 100

MOLTO TOSSICO

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 Aprile 2001, n° 290.

Partita numero: ....

Contenuto netto: 0,25 - 1 - 5 Kg

Il contenitore non può essere riutilizzato

Stabilimento di produzione: FitoFormula S.r.l. - Aprilia (Latina); AgriFormula S.r.l. - Paganica (L'Aquila).

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. - Conservare il recipiente ben chiuso. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. - Non respirare le polveri. - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. - Non operare contro vento. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida fosforganico ad ampio spettro di azione, in grado di controllare molti insetti parassiti delle colture.

Agisce per contatto ed ingestione ed è, grazie alla sua citotropicità, in grado di penetrare nei tessuti vegetali colpendo i parassiti anche non direttamente raggiunti dal getto irrorante. Molto attivo anche a basse temperature è idoneo anche per la difesa invernale dei fruttiferi in sostituzione dei polisolfuri.

Colture trattabili: olivo.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1000-1500 l/Ha). Nel caso di interventi a volume ridotto occorre adeguare la concentrazione d'impiego in modo da somministrare la medesima quantità di formulato per ettaro.

Olivo - contro cocciniglie, tignole e tripidi: 230-280 g/Hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina o poltiglia bordolese.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, animali domestici, e bestiame e altamente tossica per gli organismi acquatici

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 100 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER L'OLIVO

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano trascorsi non meno di 20 giorni dal trattamento

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

IL CONTENITORE COPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

PIKKE

Insetticida, in forma di liquido emulsionabile particolarmente indicato
per la difesa contro i parassiti dell'olivo

PIKKE – Composizione:
- Metidation puro g. 19 (= 186 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

Contiene Xilene

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 Aprile 2001, n° 290

MOLTO TOSSICO

SARIAF spa
Via Morgagni, 68 – FAENZA (RA)

Registrazione n. 4578 del 28.12.81
del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (Lodi)
ALTHALLER ITALIA Srl - S. Colombano al Lambro (MI)

Taglie: ml. 250 Litri 1-5-10-20

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO

Infiammabile. Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle. Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Conservare il recipiente ben chiuso. Non respirare i vapori. Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, assorbire con terra o sabbia e calce viva. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Norme precauzionali

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi:
colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma. Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un insetticida a largo spettro di azione che agisce per ingestione e per contatto; è inoltre, dotato di azione citotropica (penetra nei tessuti vegetali) la quale gli permette di raggiungere quegli insetti che si annidano nelle foglie accartocciate come Afidi, Cemiostoma, Cacoecia.

Il prodotto viene impiegato contro i seguenti parassiti:
Olivo: cocciniglie, tignole, tripidi.

Dose di impiego:
ml. 160-300 per 100 litri di acqua in relazione al grado di infestazione.

Preparazione della poltiglia:
versare la prestabilita dose di prodotto direttamente nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con i fitofarmaci a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri, ecc.).

Avvertenze: in caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame; è altamente tossica per gli organismi acquatici.

Sospendere i trattamenti 100 giorni prima della raccolta
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente almeno 20 giorni dopo il trattamento.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

syngenta

Supracid®20 E

Soluzione emulsionabile. Insetticida agricolo per olivicoltura

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
metidation puro g 19 (=184.3 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene inoltre: xilene (miscela di isomeri)
"Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego é consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001, n° 290"

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile
Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Irritante per la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e con sapone
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basilea (Svizzera)
Registrazione Ministero della Sanità n. 2644 del 7.9.1977

Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n. **litri 1**

NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa.
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

METIDATION sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria.
Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni.

Altri stabilimenti di produzione/confezionamento:
S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (Mo)
AGROCHIMICA FAENTINA S.p.A., Faenza (RA)
Fitoformula S.r.l., Aprilia (LT)
INDUSTRIAS QUIMICAS DE NAVARRA S.A., Pamplona (Spagna)
SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
AGRIFORMULA S.r.l., Paganica (AQ)

Altre taglie: ml 250; L 5 - 10 - 20

Caratteristiche e dosi d'impiego
SUPRACID 20 E agisce per contatto ed ingestione e penetra nei tessuti vegetali. Pertanto SUPRACID 20 E risulta efficace sulla seguente coltura contro i seguenti parassiti:

Epoche, dosi e modalità d'impiego

Olivo: cocciniglie, tignole, tripidi a ml 250-300 per quintale d'acqua
Le dosi sopra riportate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.
Diluire SUPRACID 20 E in poca acqua, alle dosi sopra indicate e versare l'emulsione ottenuta nella restante quantità di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità - Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari ad eccezione di quelli a carattere spiccatamente alcalino. - "Avvertenza": in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività - Il prodotto contiene una sostanza tossica per gli insetti utili, animali domestici, bestiame, e altamente tossica per organismi acquatici.

Sospendere i trattamenti 100 giorni prima della raccolta.

Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, per non meno di 20 giorni dal trattamento.

Tempi di rientro - Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso é pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE PER L'OPERATORE

Durante la preparazione della soluzione di prodotto in acqua indossare abbigliamento protettivo, guanti e visiera.

Durante l'applicazione:
- indossare tuta impermeabile oppure tuta e maglietta a maniche lunghe e pantaloni lunghi
- indossare guanti
- proteggersi il capo preferibilmente con un cappello a tesa larga

DA NON VENDERSI SFUSO
Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente Smaltire secondo le norme vigenti

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare il recipiente ben chiuso. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: *colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsione, coma.*
Cause di morte: *generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).*
Terapia: *atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.*
Avvertenza: *consultare un Centro Antiveleni*

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
Il prodotto è un insetticida a largo spettro di azione che agisce per ingestione e per contatto; è inoltre, dotato di azione citotropica (penetra nei tessuti vegetali) la quale gli permette di raggiungere quegli insetti che si annidano nelle foglie accartocciate.
DOSI - EPOCHE - MODALITA' D'IMPIEGO
Olivo - contro tripidi, cocciniglie, tignole: ml 200-300/hl di acqua.

Preparazione della poltiglia: diluire DATIOCID L in poca acqua e versare la sospensione ottenuta nella restante quantità di acqua mescolando accuratamente.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, calce).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di

DATIOCID L

INSETTICIDA AGRICOLO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

DATIOCID L
COMPOSIZIONE – g 100 di prodotto contengono:
METIDATION puro g 19 (g/l 179)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene Xilene

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al ersonale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001.

FRASI DI RISCHIO - Infiammabile.
- Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
- Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirarne i vapori. - Evitare il contatto con la pelle. - Evitare il contatto con gli occhi. - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

MOLTO TOSSICO

TERRANALISI S.R.L.
V... ...no Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via IV Novembre n.19/1, Renazzo di Cento (FE) - ALTHALLER ITALIA S.R.L., Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro (MI) - CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE) - CHIMAC-AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory n.26, B-4102 Ougree (Belgium) - SCAM S.R.L., Via Bellaria n. 164, Modena
Registrazione del Ministero della Sanità n. 6311 del 03/04/1985
CONTENUTO 1 litro
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita:

intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
il prodotto contiene una sostanza attiva tossica per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame; è altamente tossica per gli organismi acquatici.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere il trattamento 100 giorni prima della raccolta
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente almeno 20 giorni dopo il trattamento.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

04A04514

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 marzo 2004.

Contributo, per l'anno 2004, per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'art. 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002 concernente contributo, per l'anno 2003, per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'art. 17 della predetta legge n. 185/1990;

Decreta:

Art. 1.

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 2004, in € 258,23.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2004

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

04A04895

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 aprile 2004.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 13/1996 del 12 luglio 1996, pubblicato sul F.A.L. n. 30 del 12 luglio 1996 con il quale è stato nominato il sig. Violi Ettore quale membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 c.p.c. come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, quale rappresentante della Confederazioni generale italiana del lavoro - CGIL della provincia di Reggio Emilia;

Vista la nota del 30 marzo 2004 con la quale il sig. Violi Ettore ha rassegnato le dimissioni, quale membro effettivo della suddetta commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 30 marzo 2004 della Confederazione generale italiana del lavoro della provincia di Reggio Emilia con la quale è stato proposto un altro nominativo;

Decreta:

Il sig. Soragni Rino nato a Reggio Emilia il 25 agosto 1965, residente a Reggio Emilia in via Vanvitelli n. 9 è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato ai soggetti interessati.

Reggio Emilia, 9 aprile 2004

Il direttore regionale reggente: DE ROBERTIS

04A04545

DECRETO 15 aprile 2004.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di Bergamo, quali rappresentanti della Federazione provinciale coltivatori diretti e dell'Associazione provinciale affittuari conduttori.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 60/1972 con il quale è stata istituita la commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota del 17 marzo 2004 della Coldiretti di Bergamo con la quale è stata designata come componente effettivo di rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti la sig.ra Facchinetti Sara residente in Brignano Gera d'Adda, via Donizetti n. 1, in sostituzione del sig. Scaini Imerio e come componente supplente in rappresentanza dell'Associazione provinciale affittuari conduttori la sig.ra Nicoli Tatiana residente in Romano di Lombardia, via Baldassarre da Romano n. 8 in sostituzione del sig. Bianchi Alfonso;

Ritenuto di dover procedere alle suddette sostituzioni;

Decreta:

La sig.ra Facchinetti Sara residente in Brignano Gera d'Adda, via Donizetti n. 1 è nominata componente effettivo della commissione di cui al presente decreto quale rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti in sostituzione del sig. Scaini Imerio.

La sig.ra Nicoli Tatiana residente in Romano di Lombardia, via Baldassarre da Romano n. 8 è nominata componente supplente della commissione di cui al presente decreto quale rappresentante dell'Associazione provinciale affittuari conduttori in sostituzione del sig. Bianchi Alfonso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 15 aprile 2004

Il dirigente: MARCIANÒ

04A04547

DECRETO 20 aprile 2004.

Sostituzione di due componenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 35 del suddetto decreto presidenziale;

Visto il proprio decreto n. 4/2001 del 28 giugno 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2001 con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 2001/2005 il comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo;

Vista la nota datata 5 aprile 2004 con la quale il sig. Faccio Uber, componente del suddetto comitato ha rassegnato le dimissioni dallo stesso;

Vista la nota del 6 aprile 2004 n. 19/04 con la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL hanno designato congiuntamente in sostituzione del dimissionario sig. Faccio Uber e del sig. Bellan Ermanno, deceduto, quali nuovi componenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo, il sig. Fregnan Mario, nato ad Adria il 16 agosto 1950 ed il sig. Ceccolin Maurizio nato a Rovigo l'11 febbraio 1951;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo, così;

Decreta:

1. Il sig. Fregnan Mario viene nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del dimissionario sig. Faccio Uber.

2. Il sig. Ceccolin Maurizio viene nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rovigo in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del sig. Bellan Ermanno, deceduto.

3. I predetti sig.ri Fregnan Mario e Ceccolin Maurizio dureranno in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

4. Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 dicembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 20 aprile 2004

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

04A04873

DECRETO 21 aprile 2004.

Sostituzione di un componente della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Perugia istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 7 del 28 dicembre 2001, con cui è stata ricostituita la speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Vista la circolare ministeriale n. 24 prot. 13/3PS/129508 dell'11 dicembre 1970;

Vista la nota della CIA Confederazione italiana agricoltori di Perugia pervenuta in data 8 aprile 2004 con la quale si comunica la sostituzione del sig. Marini Palmiro con il sig. Giammarroni Silvano;

Decreta:

Il sig. Giammarroni Silvano, residente a Marsciano (Perugia) - Voc. Giardino II n. 17/B fraz. Morcella, è nominato componente della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in rappresentanza dei lavoratori autonomi ed in sostituzione del sig. Marini Palmiro.

Il presente decreto verrà affisso alla bacheca di questo ufficio e verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 21 aprile 2004

Il direttore provinciale: DE VECCHI

04A04546

DECRETO 27 aprile 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori (Confagricoltura - U.P.A.).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 182 del 5 aprile 1978 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Bari ai sensi dell'art. 410 c.p.c. sub art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 355/1999 del 28 aprile 1999 con il quale il sig. Valenzano Lorenzo è stato nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori (Confagricoltura - U.P.A.) di Bari;

Vista la nota n. 388 del 10 marzo 2004 con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori (Confagricoltura - U.P.A.) di Bari ha designato il dott. Villani Vincenzo, componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Bari in sostituzione del sig. Valenzano Lorenzo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Villani Vincenzo è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Bari, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori (Confagricoltura - U.P.A.) di Bari ed in sostituzione del sig. Valenzano Lorenzo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 aprile 2004

Il dirigente preposto: NICASTRI

04A04874

DECRETO 3 maggio 2004.

Determinazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Cremona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Visto la lettera circolare n. 25157/70 - Doc. del 2 febbario 1995 del Ministero lavoro e della previdenza sociale - direzione generale rapporti lavoro - Divisione V;

Sentito congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, nella riunione tenutasi presso la direzione provinciale del lavoro di Cremona il giorno 26 aprile 2004;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per gli anni 2004 e 2005.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 3 maggio 2004

Il dirigente: FILOSA

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CREMONA

Art. 1.

Con decorrenza dal 1º gennaio 2004 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue.

Art. 2.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

a) Cereali e derivati - concimi e mangimi:

cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: € 0,65 il quintale;

concimi e mangimi in sacchi: € 0,65 il quintale;

farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio: € 0,92 il quintale.

b) Ferri e metalli:

macchine: € 1,00 il quintale;

rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: € 0,76 il quintale.

c) Frutta e verdura:

in stazione:

frutta e verdura, in ceste o colli: € 0,65 il quintale;

frutta e verdura, alla rinfusa: € 0,93 il quintale;

in città:

frutta e verdura, in ceste o colli: € 0,67 il quintale;

frutta e verdura, alla rinfusa: € 1,00 il quintale.

d) Generi alimentari:

burro e olio: € 0,85 il quintale;

zucchero: € 0,67 il quintale;

formaggi in genere: € 0,75 il quintale;

cagliata: € 1,10 il quintale.

e) Legnami da opera e da costruzione:

tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 quintale: € 0,85 il quintale;

travi e tronchi oltre i 2 quintali: € 1,10 il quintale;

carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: € 2,82 il quintale;

nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce: € 0,85 il quintale.

f) Materiale da costruzione:

laterizi e piastrelle in genere: € 0,92 il quintale;

marmi in blocco e piastre lavorate: € 1,00 il quintale;

materiale eternit o per rivestimento: € 0,93 il quintale.

g) Saponi - grassi - detersivi:

grasso e sapone: € 0,93 il quintale;

detersivi: € 1,00 il quintale.

h) Generi vari di monopolio:

tabacchi in cartoni, sale in cartoni: € 1,18 il quintale;

sale in sacchi: € 0,85 il quintale.

i) Operazioni varie:

movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata: € 0,44 il quintale.

l) Bovini - equini - puledri - suini:

operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

al capo: € 4,77;

carico: € 2,77;

scarico: € 2,00;

operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

al capo: € 2,91;

carico: € 1,46;

scarico: € 1,45;

per il carico e lo scarico oltre i 40 m dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% pari a:

carico bovini ed equini: € 0,56;

scarico bovini ed equini: € 0,40;

carico vitelli, puledri e suini: € 0,30;

scarico vitelli, puledri e suini: € 0,30.

Art. 3.

Facchinaggio paga oraria:

A) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario: € 17,56;

A1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura: € 17,56;

B) movimentazione e operazioni di trasloco.

Per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a: € 20,23.

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:

operazioni di cui alla lettera A): € 15,80;

operazioni di cui alla lettera A1): € 15,80;

operazioni di cui alla lettera B): € 18,22.

Art. 4.

Maggiorazione tariffe:

a) lavoro notturno: 45%;

b) lavoro festivo: 50%.

Art. 5.

Lavori in particolare condizioni disagiate

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.

Art. 6.

Decorrenza e durata

Il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni 2004-2005.

04A04955

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Radicchio di Treviso, con sede in Zero Branco (Treviso), via Scandolara n. 80, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62702 del 19 aprile 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 17 aprile 2004, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Radicchio di Treviso, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» che recepisce la modifica richiesta dal Consorzio Radicchio di Treviso e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» — di seguito indicata con la sigla I.G.P. — è riservata, nel settore orticolo, al radicchio Variegato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Utilizzazione

Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le produzioni di radicchio variegato esclusivamente prodotte, trasformate e confezionate entro i territori delle province di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificate, da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione e confezionamento del Radicchio variegato di Castelfranco comprende, nell'ambito delle province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.

Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

Provincia di Padova: Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco, Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Pernumia, Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Pietro Viminario, Trebaseleghe.

Provincia di Venezia: Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

Art. 4.

Caratteristiche ambientali

Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio variegato di Castelfranco» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite — genere cichorium — varietà silvestre, che comprende il tipo variegato.

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Castelfranco» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.

Per la produzione del «Radicchio variegato di Castelfranco» I.G.P. sono da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi - sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C.

Per il «Radicchio variegato di Castelfranco» I.G.P. la densità di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 7 piante per mq.

Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio variegato di Castelfranco» le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i 6.000 kg.

Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non può superare (esclusa ogni tolleranza) i 0,400 kg.

Art. 5.

Modalità di coltivazione

La produzione del Radicchio variegato di Castelfranco inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.

Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate dal 1º giugno al 15 agosto. In caso di trapianto, questo dovrà essere effettuato dal 15 giugno al 31 agosto.

Le operazioni di raccolta del Radicchio variegato di Castelfranco si effettuano a partire dal 1º ottobre.

Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Castelfranco», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.

I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6 fuori dalla zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.

Il tradizionale processo di lavorazione del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.

Fase di forzatura-imbianchimento.

La forzatura-imbianchimento è l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del Radicchio variegato di Castelfranco. Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani, mettono in evidenza la variegatura sullo sfondo della lamina fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.

La forzatura del Radicchio variegato di Castelfranco avviene:

a) immergendo i cespi verticalmente, in acqua idonea alla lavorazione di produzioni ortofrutticole, fino alla prossimità del colletto, per il periodo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al successivo art. 6;

oppure

b) in ambienti riscaldati in pieno campo, garantendo un giusto grado di umidità dell'apparato radicale, riducendo l'intensità della luce e favorendo lo sviluppo dei germogli di ogni cespo.

Fase di toilettatura.

Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si asportano le foglie deteriorate o con caratteristiche non idonee, si esegue il taglio e lo scortecciamento del fittone in misura proporzionale al cespo.

L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto. Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio variegato di Castelfranco» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate:

a) aspetto: cespo bello di forma e splendido di colori e con diametro minimo di 15 cm; partendo dalla base del cespo si ha un giro di foglie piatte, un secondo giro di foglie un po' più sollevato, un terzo giro ancora più inclinato e così via fino ad arrivare al cuore, evitando la presenza di grumulo; lunghezza massima del fittone 4 cm, di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso; foglie spesse il più possibile, con bordo frastagliato, con superficie del lembo ondulata, di forma rotondeggiante;

b) colore: foglie bianco-crema con variegature distribuite in modo equilibrato su tutta la pagina fogliare di tinte diverse dal viola chiaro al rosso violaceo e al rosso vivo;

c) sapore: foglie di sapore dal dolce al gradevolmente amarognolo molto delicato;

d) calibro: cespi del peso minimo di 100 g, diametro minimo della «rosa» 15 cm.

Il profilo merceologico del Radicchio variegato di Castelfranco è così definito:

perfetto grado di maturazione;

colorazione bianco-crema con variegature equamente distribuite dal viola chiaro al rosso vivo;

foglie con bordo frastagliato e lembo leggermente ondulato;

buona consistenza del cespo;

pezzatura medio-grande;

uniformità nel calibro dei cespi;

toilettatura precisa, raffinata, priva di sbavature;

fittone proporzionato al cespo e non più lungo di 4 cm.

Art. 7.

Rintracciabilità e controllo

Al fine di controllare le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco» vengono attivati presso l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92, per ciascuna campagna produttiva, gli elenchi dei produttori e confezionatori che intendono avvalersi della I.G.P.

Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i produttori di radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un fondo della superficie minima di mq 1.500 rientrante nella zona delimitata dalla I.G.P. in questione, dagli stessi destinato alla coltivazione di «Radicchio variegato di Castelfranco» I.G.P. I produttori ai fini di utilizzare l'I.G.P. «Radicchio variegato di Castelfranco», sono tenuti ad iscriversi per ogni campagna produttiva al precitato elenco, dichiarando annualmente le superfici coltivate.

La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata all'organismo di controllo autorizzato entro il 31 maggio di ogni anno con le modalità previste nel piano di controllo.

I confezionatori hanno l'obbligo di inviare all'organismo di controllo autorizzato la dichiarazione della produzione annuale confezionata.

L'iscrizione dei singoli produttori e confezionatori all'elenco ha validità annuale ed è rinnovabile.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione, è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92.

Art. 8.

Denuncia di produzione

L'inizio delle operazioni di ciascuna tornata di raccolta deve venire progressivamente annotato, a cura del conduttore, in un'apposita scheda aziendale.

Il conduttore denuncia all'organismo indicato all'articolo precedente le quantità di prodotto finito pronto per la cessione al mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.

Il conduttore provvederà contestualmente ad indicare detto quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di consegna al confezionatore, ad eccezione del caso in cui egli provveda direttamente alle operazioni di confezionamento.

Art. 9.

Designazione e presentazione

Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio variegato di Castelfranco» deve essere confezionato:

a) in contenitori idonei di base di cm 30 × 50 o 30 × 40 e per una capienza massima pari a 5 kg di prodotto;

b) in contenitori idonei di dimensione di base di cm 40 × 60 e per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto;

c) in contenitori idonei di dimensioni diverse purché non eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto.

Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa venire estratto senza la rottura del sigillo.

Sui contenitori stessi devono essere indicati in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. Sui medesimi contenitori devono essere altresì riportati gli elementi atti ad individuare:

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o confezionatore;

peso netto all'origine,

nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.

Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre, dovrà essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati.

Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, è costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio Variegato di Castelfranco IGP», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.

Tipo di carattere: Rockwell condensed.

Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%.

Il logo, inoltre, potrà essere inserito — a cura del soggetto preposto — anche nell'apposito sigillo.

Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.» dovrà avere dimensioni significativamente inferiori alle stesse.

04A04835

DECRETO 22 aprile 2004.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marone Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa castanicoltori del Trentino Alto Adige S.c. a r.l., con sede in Trento, via Jacopo Aconcio n. 11, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Marone Trentino», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61786 del 10 marzo 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la Cooperativa castanicoltori del Trentino Alto Adige S.c. a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati. all'utilizzazione della denominazione «Marone Trentino», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa castanicoltori del Trentino Alto Adige S.c. a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marone Trentino», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Marone Trentino».

Art. 2.

La denominazione «Marone Trentino» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 61786 del 10 marzo 2004 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marone Trentino», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP «MARONE TRENTINO»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (DOP) «Marone Trentino» è riservata ai frutti freschi e secchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. La specie e le *cultivar.*

La DOP «Marone Trentino» è attribuita ai frutti prodotti da castagni appartenenti alla specie *Castanea sativa M., varietas macrocarpa*, riconducibili alla varietà Marone Trentino, selezionatasi sotto l'influenza e nel contesto pedoclimatico dell'ambiente trentino. La varietà Marone Trentino viene propagata da molti secoli per via agamica ed è correntemente indicata a livello locale con il nome dei paesi e delle località di coltivazione, quale il Marrone di Spera, di Storo, di Segonzano, di Pergine, di Drena, di Tenno (detto anche di Pranzo), di Brentonico (detto anche Castione), di Arco, di Darzo, di Besagno (detto anche Maron del Bona e Marrone precoce), di Sardagna, di Roncegno, di Praso-Daone, di Grumes, di Torcegno, di Telve, di Samone, di Lona, di Civezzano, di Centa S. Nicolò, di Lodrone e la Castagna Tiona (detta anche Tionata).

2.2. Caratteristiche del prodotto.

All'atto dell'immissione al consumo i frutti, freschi e secchi, devono avere le seguenti caratteristiche:

2.2.1 Prodotto fresco: per prodotto fresco si intende quello senza alcun trattamento, o il prodotto curato in acqua fredda per non più di otto giorni senza aggiunta di alcun additivo, o il prodotto trattato con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di alcun additivo di sintesi.

Il seme dovrà presentarsi con polpa colore bianco tendente leggermente al giallo, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature.

I frutti dovranno essere di forma ovoidale ed essere interi, di aspetto fresco e sano, asciutti, puliti, privi di sostanze estranee visibili e privi di odori estranei, con:

colore del pericarpo marrone;

raggiatura stellare grande;

costolature evidenti;

cicatrice ilare tendenzialmente rettangolare;

distacco dell'episperma (pellicola) facile;

numero di frutti per riccio non superiore a 3;

pezzatura variabile, ossia un numero di frutti per chilogrammo non superiore a 95;

frutti settati: massimo 20%.

2.2.2 Allo stato secco in guscio:

dovranno essere utilizzati frutti freschi di pezzatura inferiore a 95 frutti/kg, che all'esame visivo risultino immuni da evidenti attacchi parassitari;

i marroni secchi sgusciati dovranno presentarsi interi, sani, di colore paglierino chiaro e con non più del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni, ecc.);

il tenore di umidità del frutto trasformato intero non dovrà superare il 15%.

Art. 3.

Zona di produzione e di condizionamento

3.1. La zona di produzione di condizionamento e confezionamento della D.O.P. «Marone Trentino» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni amministrativi della provincia autonoma di Trento: Ala, Albiano, Arco, Baselga di Pinè, Bedollo, Bersone, Bezzecca, Bieno, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Brentonico, Brione, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Carzano, Castel Condino, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cimone, Civezzano, Concei, Condino, Daone, Darè, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Isera, Lardaro, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Lona Lases, Massimeno, Mezzolombardo, Molina di Ledro, Montagne, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Novaledo, Palù del Fersina, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Praso, Preore, Prezzo, Riva del Garda, Roncegno, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzo Chienis, Samone, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Scurelle, Segonzano, Sover, Spera, Spiazzo, Storo, Strembo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Torcegno, Trento, Valda, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Vigo Rendena, Villa Lagarina, Villa Rendena, Zuclo.

3.2. La delimitazione geografica è riportata sulla cartografia allegata al presente disciplinare.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1 Riferimenti storici.

La lunga tradizione castanicola di questo territorio si fa risalire a tempi molto antichi come dimostrato anche dalla toponomastica di derivazione latina (Castagné, Castione - dal latino *castanetum*), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (v. Editto di Rotari dell'anno 643 d.C.) e dagli studi effettuati sul frutto fin dagli anni 1000 per le sue virtù terapeutiche (Santa Hildegrat von Bingen 1098-1179).

All'inizio del XVI secolo i contadini si opposero a più riprese all'apertura di nuove miniere che avrebbero richiesto l'abbattimento di numerosi castagni (Carl Ausserer - Persen - Pergine - «Castello e giurisdizione» - «Buchdruckerei Carl Gerold's Wien - 1915-1916» - Associazione amici della storia Pergine - 1995).

I documenti storici dell'età moderna testimoniano la rilevanza della coltura del castagno per l'economia rurale («Estimatione delli masi del monte di Castagné» del 1581 - Archivio storico del comune di Pergine Valsugana; «Partizione delle castagnare» del 1710 - Archivio storico del comune di Drena) ed il commercio delle castagne è documentato nel 1674 («Commercio delle castagne» Mariani - Archivio storico del comune di Pergine Valsugana) e nel 1852 («Manoscritti delle castagne» Perini - Archivio storico del comune di Pergine Valsugana).

4.2 Riferimenti culturali ed etnografici.

Attorno alla coltivazione del «MARONE TRENTINO» si è stratificato un retroterra culturale, fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti lungo i secoli dai castanicoltori, che ancora si tramandano e che è possibile sperimentare visitando le zone di coltivazione. La denominazione «marone», anziché «marrone», mantenuta nel lessico dialettale è testimonianza di un prodotto inserito nella cultura e nelle usanze trentine, come confermato dalle numerose feste e sagre dedicate specificatamente al prodotto (mostra mercato dei maroni di Drena, festa del marone di Castione, celebrata anche con sigillo postale, festa della castagna di Roncegno, festa della castagna di Albiano, festa della castagna di Centa San Nicolò), che ricorrono da numerosi anni nelle varie località di produzione a conferma della lunga tradizione che lega la gente trentina a questo frutto. Proprio da tali usanze è sorta l'abitudine di collegare il «marone» al nome della singola località (Marrone di Drena, di Brentonico, di Castione, di Roncegno, ecc.), anche se si tratta di ecotipi riconducibili integralmente al «Marone Trentino».

4.3 Riferimenti sociali ed economici.

La castanicoltura ha un significativo peso economico e completa l'offerta della gastronomia alpina con riflessi sinergici e complementari nell'economia delle vallate trentine.

4.4 Elenco.

È prevista, presso l'organismo di controllo, l'istituzione di un elenco dei produttori nel quale siano iscritti i castanicoltori che chiedono di fregiarsi della denominazione di origine protetta «Marone Trentino» e del relativo logo registrato. Copia di tale elenco è depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.

Nell'elenco dovranno essere indicati:

gli estremi catastali degli appezzamenti interessati;

la loro ubicazione;

le superfici dei castagneti;

l'età, il numero delle piante, e lo stato fitosanitario dell'impianto;

elenco dei condizionatori;

elenco dei confezionatori.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Sistemi di conduzione degli impianti.

I sistemi di conduzione degli impianti della D.O.P. «Marone Trentino» sono riconducibili alle tecniche di produzione arcaiche, consolidate dalla tradizione e nel rispetto degli usi leali e costanti, assecondando le prerogative del quadrinomio costituito da castagno, suolo, clima e uomo. La castanicoltura può essere condotta seguendo sia i criteri della produzione integrata, sia quelli dell'agricoltura biologica. Nei castagneti non sono in ogni caso ammesse tecniche agronomiche di forzatura.

5.2 Propagazione.

La propagazione viene fatta per via agamica e/o da piantine nate da seme e successivamente innestate; è pertanto ammesso l'innesto delle ceppaie.

5.3 Localizzazione.

I castagneti devono essere localizzati nell'orizzonte vegetazionale submontano del piano basale trentino, dove è allocata la fascia del *castanetum*, a quote comprese fra i 200 e 1.000 m s.l.m.

5.4 Densità di impianto.

La densità di impianto, nella fase di maturità del castagneto, non deve superare le 100 piante per ettaro.

5.5 Impollinazione.

L'impollinazione è garantita da ecotipi selvatici, sempre locali di castagno europeo (*Castanea sativa M.*). Sono escluse le varietà di castagno americano (*Castanea dentata*), cinese (*Castanea mollissima, Castanea seguinii, Castanea henry* e *Castanea davidii*), giapponese (*Castanea crenata*) e gli ibridi interspecifici.

5.6 Fertilizzazione.

La letamazione deve essere preferita agli altri interventi fertilizzanti. È comunque vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi.

5.7 Potatura.

La potatura di risanamento e di controllo dell'*habitus* vegetativo devono salvaguardare lo stato fitosanitario dei castagni e prevenire la diffusione di fitopatie di natura microrganica.

5.8 Gestione del suolo.

Le fasce di suolo tra le file dei castagni devono essere inerbite e mantenute pulite mediante lo sfalcio periodico e/o il decespugliamento meccanico. È escluso il diserbo con prodotti di sintesi.

5.9 Irrigazione.

È ammessa l'irrigazione.

5.10 Difesa fitosanitaria.

Le strategie di difesa ammesse sono quelle previste dalla produzione integrata e dall'agricoltuta biologica.

5.11 Raccolta del prodotto.

La raccolta della D.O.P. «Marone Trentino», seguendo la naturale deiscenza del frutto, potrà essere effettuata, nei mesi di ottobre e novembre, a mano o con mezzi meccanici idonei, tali da salvaguardare l'integrità sia della pianta che dei frutti.

5.12 Condizionamento del prodotto.

Le tecniche di condizionamento della D.O.P. «Marone Trentino» sono cinque: ricciaia, bagno d'acqua, atmosfera controllata e/o modificata, refrigerazione, essiccazione, che possono essere adottate singolarmente oppure in combinazione fra loro.

Il condizionamento del prodotto ed il suo confezionamento devono avvenire all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del disciplinare per assicurare le caratteristiche tipiche, la rintracciabilità e il controllo del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

6.1 Contesto ecologico e fitosociologico.

Dal punto di vista ecologico e fitosociologico il castagno europeo si inserisce in prevalenza nell'orizzonte vegetazionale submontano (400-1000 m s.l.m.) del piano basale trentino, ma colonizza a volte anche l'orizzonte montano inferiore (1.000-1.500 m s.l.m.) del piano montano trentino.

6.2 Contesto geopedologico.

Una prima approssimazione, porta a ritenere che i suoli dei castagneti trentini siano riconducibili, all'ordine degli Inceptisuoli ed al sottordine degli Ochrepts, prevalentemente inquadrabili fra gli Eutrochrept, franchi e franco-sabbiosi, su un substrato di volta in volta prevalentemente scistoso, filladico, porfiroide, molto spesso misto, qualche volta carbonatico ed a regime mesico. Si rilevano anche gli elementi che riconducono all'ordine dei Mollisuoli, sottordine Rendolls, di tessitura franco-argillosa, di matrice geologica di volta in volta prevalentemente scistoso, filladico, porfiroide, molto spesso misto, qualche volta carbonatico ed a regime mesico. I castagneti insistono anche sui giovani Entisuoli dei conoidi di deiezione, quasi mai su quelli del fondovalle.

6.3 Caratteristiche climatiche.

Il dato climatico che riveste maggiore importanza è costituito da una somma termica annuale non inferiore ai 1700 gradi, computando le temperature giornaliere per l'entità che supera i 5 ºC. Tale fattore condiziona la fioritura e la maturazione del frutto, protratte entrambe in là nella stagione. L'andamento pluviometrico caratteristico delle aree della D.O.P. «Marone Trentino» registra livelli di piovosità che oscillano tra i 600 ed i 1.200 mm annui. Le escursioni termiche autunnali si collocano oltre i 15 ºC, oscillando tra i 5 ed i 23 ºC, in presenza di un tenore in umidità relativa dell'80%.

Tali caratteristiche, pur risultando notevolmente diversificate fra le varie zone, determinano, comunque, condizioni particolarmente favorevoli alla fruttificazione del castagno in un'ampia fascia sul livello del mare. Infatti nelle zone di Mori, Torbole e Mezzolombardo il castagno scende occasionalmente anche fino alla quota di 200 m s.l.m. mentre nel basso Trentino, dal clima più oceanico, si spinge oltre i 900 m s.l.m., per arrivare ai 1.000 m s.l.m. in Valsugana. L'influsso delle correnti d'aria calda, inoltre, nel Trentino ha favorito l'insediamento a quote piuttosto elevate, spesso oltre gli 800 m s.l.m., anche in valli dove è più marcato l'influsso continentale, come le valli dell'Avisio.

Art. 7.

Organismo di controllo

7.1 Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un'autorità pubblica designata o da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Confezione ed etichettatura

8.1 La D.O.P. «Marone Trentino» deve essere commercializzata allo stato fresco in imballaggi nuovi, puliti ed asciutti, di materiale naturale (legno, fibre naturali) o sintetico ed in sacchetti di juta.

8.2 Sulle confezioni destinate alla vendita dovrà apparire, in caratteri di dimensione superiore agli altri, la dicitura D.O.P. «Marone Trentino», oltre agli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

annata di produzione dei marroni contenuti;

peso lordo all'origine.

8.3 Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P., anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sui corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Tutte le confezioni di D.O.P. «Marone Trentino», oltre alla dicitura di cui al precedente art. 8, comma 8.2, dovranno essere contrassegnate con un lago di forma circolare, del diametro di mm 15, o mm 25, o mm 35, rappresentante una maestosa pianta di castagna su un fondo verde prato (Pantone HKS 380) contornato dal profilo geografico della provincia autonoma di Trento in colore marron castano (Pantone HKS 1685) e recante al centro, inanellati l'uno nell'altro, i profili di due marroni con contorno castano (Pantone HKS 1685) e campitura bianca.

La scritta «D.O.P. Marone Trentino», di colore marrone castano (Pantone HKS 1685), in lettere maiuscole e in carattere Times Roman e alte mm 3 per il logo del diametro di 35 mm e proporzionalmente ridotte per le altre misure, sarà inserita in una fascia araldica all'interno del cerchio con perimetro di colore arancia (Pantone orange 021), come illustrato nell'allegato del presente disciplinare.

Il logo vuole soprattutto sintetizzare con tratto grafico e colori una produzione con valenza ecologico ambientale, le cui finalità vertano alla tutela del territorio e delle sue peculiarità paesaggistiche ed alla promozione delle tipicità locali, oltreché alla pur significativa produzione bromatologica.

LOGO della D.O.P. MARONE TRENTINO

04A04834

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 maggio 2004.

Autorizzazione alla società Gastec Italia S.p.a., al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per il rendimento delle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, ai sensi della direttiva n. 92/42/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva 92/42/CEE del Consiglio 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 13 febbraio 2004, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dalla società Gastec Italia S.p.a. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza con la quale la società Gastec Italia S.p.a., con sede in via Treviso, 32/34, San Vendemiano (Treviso), ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestati di conformità CE ed all'esecuzione delle procedure di verifica dei sistemi di garanzia della qualità della produzione e del prodotto ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Considerato che la società Gastec Italia S.p.a. soddisfa i requisiti minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per la società Gastec Italia S.p.a., soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Gastec Italia S.p.a. è autorizzata al rilascio di attestati di conformità CE di tipo per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, secondo le procedure descritte all'allegato III - modulo B.

2. La società Gastec Italia S.p.a. è altresì autorizzata al rilascio di attestati di verifica, secondo le procedure descritte nell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660:

Modulo C: conformità al tipo;

Modulo D: garanzia di qualità della produzione;

Modulo E: garanzia di qualità del prodotto.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società Gastec Italia S.p.a., con sede in via Treviso, 32/34, San Vendemiano (Treviso), e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. La società Gastec Italia S.p.a è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore generale: GOTI

04A04971

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 marzo 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Manuela Pfattner, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie (Magistra Philosophiae)» rilasciato il 21 ottobre 2000 dall'Università di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 15 luglio 2003 dal Bundesgymnasium und Bunderealgymnasium di Innsbruck,

posseduto da:

cognome: Pfattner;

nome: Manuela;

nata a: Bressanone (Bolzano);

il: 7 agosto 1974;

cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A «Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine»;

98/A «Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale: Criscuoli

04A04977

DECRETO 25 marzo 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ulrike Tschugguel, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magister der Philosophie» rilasciato il 15 febbraio 1992 dall'Università di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «The Postgraduate Certificate in Education» conseguito nella sessione 1997/98 presso l'Università di Warwick,

posseduto da:

cognome: Tschugguel;

nome: Ulrike;

nata a: Bolzano;

il: 28 agosto 1965;

cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A04978

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 aprile 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Chiavari nel giorno 5 aprile 2004 dalle ore 12,30 alle ore 12,45.

Motivazioni.

L'Ufficio locale di Chiavari con nota n. 12114 del 6 aprile 2004, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 5 aprile 2004 dalle ore 12,30 alle ore 12,45 a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad un'assemblea indetta dalle OO.SS.

Il Garante del contribuente, con nota n. 2344 del 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 28 aprile 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A04789

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SULLA MONTAGNA

DELIBERAZIONE 20 aprile 2004.

Rettifica all'art. 4 del «Nuovo regolamento generale e conseguente trasformazione dell'INRM in Istituto nazionale per la montagna». (Deliberazione n. 161).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 che, tra l'altro, all'art. 8 riconosce agli enti e istituzioni nazionali di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha istituito l'INRM, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei ed internazionali;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 che, tra l'altro, inserisce esplicitamente l'INRM tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale e lo dichiara disciplinato dalle richiamate disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 168;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1999, n. 71, con il quale è stato adottato, in aderenza al disposto della citata legge n. 266, il regolamento dell'INRM, al fine di consentire l'avvio concreto del nuovo ente;

Visto il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 284, che all'art. 6-*bis* ha dichiarato decaduti gli organi ordinari dell'Istituto, in vista di un riordino dell'INRM finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna (IMONT), da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR;

Visto il decreto ministeriale IUR del 9 gennaio 2003, applicativo del decreto-legge n. 236, con il quale sono stati soppressi gli organi dell'INRM; è stato nominato il commissario straordinario; è stato affidato a quest'ultimo il compito di elaborare e predisporre una proposta di riordino dell'Istituto ed è stata riconfermata, fino a riordino avvenuto, la vigilanza in capo al MIUR;

Vista la deliberazione n. 144 del 5 marzo 2004 con la quale il commissario straordinario ha formulato alle amministrazioni interessate la proposta di riordino dell'Istituto, nella forma di uno schema di nuovo regolamento;

Vista la deliberazione n. 146 del 17 marzo 2004 di approvazione e adozione del nuovo regolamento e di

trasformazione dell'INRM in IMONT, nonché la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 2004;

Tenuto conto di un mero errore materiale rilevato nell'art. 4 del citato regolamento;

Delibera:

L'art. 4, comma 1 del regolamento generale dell'IMONT, di cui alla precedente deliberazione n. 146 è così integrato:

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'IMONT, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni; può altresì partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri previa autorizzazione delle autorità amministrative di cui all'art. 1, comma 2. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle autorità amministrative di cui all'art. 1, comma 2, l'autorizzazione si intende concessa. L'IMONT può inoltre partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

Roma, 20 aprile 2004

Il commissario straordinario: MORANDI

04A04576

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 21 aprile 2004.

Appalti di progettazione e di supporto alla progettazione. (Determinazione n. 3).

AG 10/03

IL CONSIGLIO

Premesso.

L'OICE (Associazione delle organizzazioni d'ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica), con nota del 20 dicembre 2002, chiedeva a questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di valutare la legittimità di alcune procedure adottate dall'Anas per l'affidamento di servizi di supporto alla progettazione preliminare di lavori relativi ad alcuni collegamenti viari. L'associazione rappresentava, in particolare, che le prestazioni poste a base di gara, anche se definite di supporto, costituivano, in realtà, una vera e propria attività di progettazione preliminare; dal che il sospetto che si operasse con violazione o elusione delle norme previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernenti l'affidamento al fine, tra l'altro, di non applicare le tariffe professionali per i compensi dovuti ai progettisti.

L'ANAS, dal canto suo, faceva presente che le opere da realizzare, ed alle quali si riferivano i bandi emanati, erano comprese nel programma d'infrastrutture strategiche d'interesse nazionale, approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 2001, e quindi ricadevano nell'ambito di applicazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190. Per tali opere l'ente aveva provveduto ad elaborare i relativi studi di fattibilità e, in alcuni casi, aveva sviluppato la progettazione di livello preliminare; tuttavia, al fine di garantire un più idoneo livello di dettaglio ai progetti, aveva ritenuto necessario procedere alla relativa integrazione e completamento, ed in tale prospettiva si era dotato di una struttura di progettazione interna cui affidare lo sviluppo ulteriore dei progetti ed al contempo aveva indetto una gara per acquisire apporti professionali esterni occorrenti all'implementazione del detto ufficio di progettazione interna.

A seguito di audizione delle parti interessate, che confermavano le rispettive posizioni, e del Consiglio nazionale degli ingegneri, che rappresentava la necessità del rispetto delle tariffe professionali, il consiglio dell'Autorità, stante la rilevanza generale della questione e le implicazioni che potevano derivare dall'adottanda soluzione, nella riunione del 2 aprile 2003, decideva di acquisire il parere del Consiglio di Stato, che, dopo una richiesta istruttoria in data 18 giugno 2003, esprimeva l'avviso (Consiglio di Stato - Sezione seconda - 17 dicembre 2003, n. 4904/03) che, nel sistema delineato dalla legge n. 109/1994, l'attività di progettazione è tendenzialmente unitaria, laddove quella di supporto ed accessoria alla stessa è frazionabile e scindibile in tante quante sono le tipologie di atti necessitanti di competenze specifiche per il loro espletamento. Nel caso sottoposto al suo esame, il Consiglio di Stato riteneva che gran parte delle attività richieste nei bandi di gara predisposti dall'Anas rappresentavano espressione di tipica attività progettuale, di natura creativa e non solo ricognitiva o valutativa dell'esistente e quindi di semplice supporto alla progettazione stessa.

Successivamente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 14 aprile 2004, al fine di verificare la coerenza dell'iniziativa dell'ANAS sua con le regole normative che con i criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ha assunto la seguente determinazione.

Considerato.

Le questioni sollevate dall'esponente, discusse in sede di audizione sono state oggetto del parere del Consiglio di Stato, citato in premessa, per l'avvertita esigenza di acquisire, oltre che l'avviso dell'organo consultivo sulla interpretazione delle regole normativa, anche i dati che

potevano essere in possesso dello stesso in ordine alle realtà amministrative che possono emergere nello svolgimento della funzione di consulenza.

Risulta, in base all'acquisito parere conformato il percorso interpretativo, di cui era consapevole l'Autorità e che puntualizza quella che può definirsi la valutazione letterale e logica delle disposizioni vigenti in materia.

In coerenza, possono confermarsi le proposizioni relative alla esatta definizione del concetto tecnico-giuridico di progettazione ed ai soggetti abilitati a norma di legge a svolgere tale attività.

Per quanto concerne il contenuto del concetto di progettazione in senso proprio occorre far riferimento all'art. 16 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, come successivamente modificato sia dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 sia dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, nel quale viene definita e qualificata l'attività di progettazione, che si articola secondo tre successivi livelli di approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

Come già affermato da questa Autorità in propri precedenti atti, (vedasi, in particolare, determinazione n. 4/2001), la disciplina in tale materia costituisce uno degli aspetti peculiari e più innovativi della legge n. 109/1994 e successive modificazioni che anche i successivi interventi emendativi o con carattere di novella non hanno posto in discussione. L'attività di progettazione ha, quindi, assunto carattere di cardine fondamentale della riforma operata dalla legge n. 109/1994 e sue modificazioni ed il progetto, che ne è il risultato finale, ha un ruolo decisivo e di centralità nel complessivo procedimento di realizzazione delle opere pubbliche.

La progettazione, inoltre, si presenta come funzionale ad una serie di esigenze quali la tutela ambientale, la difesa del suolo, la sicurezza dei cantieri, la pianificazione urbanistica; di qui la necessità di avere un contesto normativo di riferimento organico e ben definito.

Mentre, quindi, in passato era previsto che la progettazione fosse redatta soltanto in due livelli di definizione tecnica (massimo ed esecutivo) ora, invece, in almeno tre (preliminare, definitivo ed esecutivo). Inoltre il legislatore della legge n. 109/1994 e sue modificazioni, nel procedimentalizzare le attività di progettazione, ha reso, a differenza degli anni precedenti, molto più stringenti e puntuali le regole sulla materia e con ciò le ha, di conseguenza, allineate a quelle vigenti in altri Stati appartenenti all'Unione europea.

La vera novità è, quindi, costituita dalla strutturazione della progettazione in tre livelli di definizione tecnica, i cui contenuti ed elaborati sono puntualmente definiti dalla legge all'art. 16, commi 3, 4, 5 della legge n. 109/1994 e sue modificazioni e negli articoli da 18 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Per quanto riguarda la individuazione dei soggetti cui è possibile affidare l'attività di progettazione essa è contenuta nell'art. 17 della legge n. 109/1994, come successivamente modificato e integrato. In tale articolo è specificata la disciplina per l'effettuazione non solo delle attività di progettazione, ma anche di quelle di direzione dei lavori, e delle relative prestazioni accessorie.

In particolare per il tema che si sta esaminando sono significativi i commi 10, 11, 12 e 14-*quinquies* del suddetto art. 17.

Il comma 10 prevede che per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 157/1995 ovvero del decreto legislativo n. 158/1995. Il comma 11 stabilisce che per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra € 100.000 e la soglia comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali di trasparenza e buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico. Il comma 12 dispone che per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000 le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, e *g)* di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.

Particolarmente rilevante è poi il comma 14-*quinquies*, che per gli incarichi a estranei all'ammistrazione pone un divieto almeno parziale al subappalto, col sancire che in tutti gli affidamenti di incarichi di progettazione l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per talune attività quali le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, rimanendo comunque ferma la responsabilità del progettista.

Il progetto di un'opera o di un lavoro pubblico, in termini generali, è, quindi, l'espressione - in termini grafici, descrittivi, tecnici e tecnologici - della risposta del progettista alla domanda del committente, quale è definita nel documento preliminare alla progettazione. La progettazione consiste, pertanto, in un insieme di attività tra loro coordinate, intese a tradurre le esigenze della committenza in un progetto contenente puntuali prescrizioni operative per l'esecutore. È costituita da disegni, relazioni, tabelle, specifiche tecniche e calcoli,

che concorrono a definire la forma, la dimensione, le caratteristiche e le modalità d'esecuzione dell'intervento richiesto e ne individua i costi. Come, quindi, rilevato dal Consiglio di Stato, costituisce opera dell'ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, di contenuto complesso (grafico, relazionale, espositivo), che descrive e rappresenta l'opera da eseguire come concepita dal suo autore, cioè il progettista, a mezzo di atti definiti soluzioni, elaborati, scelte, ciascuno rappresentativo di una trasposizione documentale dell'idea progettuale.

Nel sistema della legge-quadro n. 109/1994 viene, in sostanza, preso atto che l'attività di progettazione si svolge sempre attraverso progressivi sviluppi dell'idea progettuale. La stessa è rigorosamente disciplinata come un vero e proprio procedimento. La legge ed il relativo regolamento generale d'attuazione individuano i contenuti degli elaborati descrittivi e grafici che sono necessari per ritenere i singoli progetti adeguatamente sviluppati nei rispettivi livelli di approfondimento. Di modo che i livelli medesimi costituiscono individuazione dei necessari contenuti documentali attraverso i quali prende corpo e progressivamente si sviluppa l'idea progettuale, e la cui redazione è rimessa all'elaborazione dei progettisti.

La legge stabilisce, inoltre, a quali soggetti, a quali condizioni e con quali modalità devono essere affidate le prestazioni relative alla progettazione nonché agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale.

Dal che si evince una differenziazione tra l'attività di progettazione vera e propria e quella, ad essa preparatoria, di supporto al responsabile del procedimento e al dirigente addetto al programma triennale.

È stabilito, poi, che, tendenzialmente, l'attività di progettazione debba essere affidata a personale interno dell'amministrazione, potendosi disporre l'affidamento a professionisti esterni soltanto in casi documentati e comprovati di carenza di organico o di particolare complessità e rilevanza del progetto, e, come già detto, che l'affidatario esterno dell'incarico non può ricorrere al subappalto, fatta eccezione per le attività prima indicate.

Da ciò può desumersi, sempre relativamente agli incarichi ad estranei all'amministrazione, la sottintesa previsione dell'indivisibilità della stessa, per la necessaria responsabilizzazione dei soggetti che svolgono attività sostitutiva di uffici dell'amministrazione. Perciò l'art. 17 della legge n. 109/1994, nel testo modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, ha espunto il riferimento ad un distinto affidamento di parte della progettazione e ne preclude il frazionamento, con conseguente abrogazione, fra l'altro, del disposto di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 2608, disciplinare - tipo per il conferimento di incarichi a liberi professionisti per la progettazione e direzione di opere pubbliche, che tale frazionamento, invece, consentiva, prevedendosi la facoltà di affidare all'esterno singole parti del progetto e congiuntamente la progettazione a professionisti esterni ed a professionisti interni, con il pagamento in tali casi di una tariffa professionale ridotta al 40%. Questa modifica si collega anche alla valorizzazione delle società di ingegneria che nell'ambito della concreta attività di progettazione possono, ovviamente, organizzare i supporti personali per la sua realizzazione.

Sulla base di queste indicazioni interpretative di carattere generale, per valutare i criteri organizzativi ammissibili nell'attività di progettazione svolta dagli uffici delle amministrazioni occorre considerare che in essa confluiscono: quella che può denominarsi progettazione in senso proprio, che consiste in quell'opera dell'ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, di contenuto complesso; quelle attività che accedono all'ideazione progettuale e che sono da svolgere secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali ed infine, distinte dalla progettazione vera e propria le attività di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione.

Queste ultime attività sono, tendenzialmente, affidate agli uffici interni della stazione appaltante, ma che, tuttavia, qualora non sia possibile effettuarla con dipendenti della stazione appaltante, può essere affidata all'esterno con procedure ad evidenza pubblica e con riferimento a corrispettivi stabiliti a corpo in base ad indagini di mercato.

Si tratta di quegli apporti di contributi tecnici, che presuppongono la conoscenza e la preventiva soluzione d'un ventaglio di questioni attinenti a branche disparate delle conoscenze tecniche e scientifiche, e che non s'identifica soltanto con l'attività professionale propria dell'ingegnere o dell'architetto e si risolvono in mere indagini, ispezioni, ricognizioni, localizzazioni, non originali, di natura meramente materiale e ripetitiva che, tuttavia, proprio per la complessità insita nelle loro caratteristiche, richiedono spesso il ricorso a diversificate professionalità, per la cui acquisizione anche il progettista esterno può eventualmente ricorrere al subappalto. Per queste attività non vi è preclusione al frazionamento ed all'affidamento a gruppi di tecnici differenti da quelli che sono incaricati della progettazione vera e propria. Trattandosi, peraltro, di attività implicanti l'esplicazione di servizi, l'eventuale affidamento esterno deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 157/1995.

Per le attività che accedono alla progettazione in senso proprio — cioè quelle per seconde prima indicate — ferma rimanendo l'osservanza dell'opzione fondamentale del legislatore per la progettazione, come opera di ingegno, effettuata all'interno della stazione appaltante, ove non siano ravvisabili, oppure allo stato non siano disponibili o sufficienti, le professionalità necessarie alla predisposizione di tutti gli elaborati progettuali, è possibile costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti aventi un'adeguata professionalità e da professionisti esterni.

In questi casi in cui, si ripete, la stazione appaltante non disponga o non siano disponibili tutte le professionalità occorrenti allo sviluppo compiuto della progettazione, richiedere che la stessa l'affidi tutta l'attività all'esterno sarebbe soluzione con ingiustificato aggravio di spesa. Perciò si è indicato quella di costituzione di un gruppo di progettazione misto, composto dai dipendenti delle stazioni appaltanti dotati delle necessarie specializzazioni e da professionisti esterni che integrano quelle mancanti ai suddetti dipendenti.

Ciò che costituiscono connotati necessari per l'ammissibilità della costituzione di detti gruppi misti sono: la precisazione nei documenti di gara delle specifiche professionalità che debbono possedere i concorrenti; la dettagliata specificazione delle attività da eseguire da parte dei singoli progettisti; il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell'ambito dell'unitario progetto, e cioè la necessità che queste attività siano da svolgere secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali o comunque condizionate da criteri e da assensi per accertata coerenza con dette scelte.

Queste attività che accedono alla progettazione in senso proprio, infine, possono essere affidate unicamente in base alle disposizioni contenute nella legge n. 109/1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Con riferimento, poi, ai bandi dell'Anas, gli affidamenti in essi per non rispondere a detti criteri e per come formulate le previsioni relative e le clausole di affidamento si prestano ad essere oggetto delle censure di illegittimità prospettate.

In base alle esposte considerazioni si può, conclusivamente, ritenere che:

a) nella progettazione di un opera o lavoro pubblico possono ravvisarsi due distinte attività operative, costituite, la prima, dalla progettazione, in senso proprio, che consiste in un opera dell'ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, di contenuto complesso, con cui si estrinseca e rappresenta l'idea del progettista, e, la seconda, che si concreta in una serie di attività che accedono alla progettazione, ma sono da svolgere secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali;

b) distinta dalla composita attività di progettazione vera e propria, indicata è, invece, l'attività di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione la quale è tendenzialmente affidata agli uffici interni della stazione appaltante, ma che, tuttavia, qualora non sia possibile effettuarla con dipendenti della stazione appaltante, può essere affidata all'esterno con procedure ad evidenza pubblica e con riferimento a corrispettivi stabiliti a corpo in base ad indagini di mercato;

c) ferma rimanendo l'opzione fondamentale del legislatore per una progettazione in senso proprio effettuata all'interno della stazione appaltante, ove nelle sue articolazioni organizzative non siano ravvisabili, oppure allo stato non siano disponibili o sufficienti, tutte le professionalità all'uopo necessarie, è possibile costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti aventi un adeguata professionalità e da professionisti esterni alle condizioni indicate in motivazione;

d) i bandi di gara indetti dall'ANAS si prestano — per come sono indicate e formulate le prestazioni da affidare — a censure di irregolarità in quanto non rispondono ai criteri ed alle condizioni precisate e possono configurare affidamenti di incarichi non compatibili con le disposizioni vigenti.

Roma, 21 aprile 2004

Il presidente: GARRI

04A04889

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2004.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Bari all'emissione di assegni circolari.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Popolare di Bari, con sede legale a Bari, corso Cavour n. 19 e capitale sociale pari ad euro 141,2 milioni alla data del 31 dicembre 2003;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di 25 milioni di euro e preentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza:

La Banca Popolare di Bari all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore generale: DESARIO

04A04897

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato di rettifica alla circolare n. 11 del 5 aprile 2004 concernente: «Previsioni di bilancio per l'anno 2005 e per il triennio 2005/2007 - budget per l'anno 2005».

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 - serie generale - del 14 aprile 2004, alla pagina 85, nella nota tecnica n. 1 - allegato n. 3 - spese di personale al capoverso relativo alla «proposta iniziale» i termini «dal 16 giugno al 30 giugno» si intendono rettificati con i seguenti: «dal 3 maggio al 20 maggio», coerentemente con quanto precisato alle pagine 82 e 93 della circolare medesima.»

04A04814

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 maggio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2073
Yen giapponese	133,54
Corona danese	7,4420
Lira Sterlina	0,67190
Corona svedese	9,1028
Franco svizzero	1,5492
Corona islandese	88,26
Corona norvegese	8,0930
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,208
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6558
Lira maltese	0,4262
Zloty polacco	4,7495
Leu romeno	40328
Tallero sloveno	238,6900
Corona slovacca	40,170
Lira turca	1793751
Dollaro australiano	1,6782
Dollaro canadese	1,6609
Dollaro di Hong Kong	9,4164
Dollaro neozelandese	1,9189
Dollaro di Singapore	2,0406
Won sudcoreano	1413,81
Rand sudafricano	8,2487

Cambi del giorno 10 maggio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1843
Yen giapponese	134,43
Corona danese	7,4411
Lira Sterlina	0,66780
Corona svedese	9,1259
Franco svizzero	1,5417
Corona islandese	87,96
Corona norvegese	8,0990
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58640
Corona ceca	32,213
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6516
Lira maltese	0,4249
Zloty polacco	4,7636
Leu romeno	40433
Tallero sloveno	238,6700
Corona slovacca	40,350
Lira turca	1824054
Dollaro australiano	1,7035
Dollaro canadese	1,6482
Dollaro di Hong Kong	9,2375
Dollaro neozelandese	1,9483
Dollaro di Singapore	2,0450
Won sudcoreano	1409,32
Rand sudafricano	8,4006

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05040 - 04A05041

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kaimil»

Estratto decreto A.I.C. n. 24 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KAIMIL, nella forma e confezione: «1 mg/ml soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba - Como, via Licinio n. 11-15 - c.a.p. 22036, Italia, codice fiscale n. 00232040139.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

AIC n. 035065022 (in base 10), 11G35Y (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogess Soc. Consor. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone) (Italia), strada Paduni, 240, (produzione, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flacone da 30 ml contiene:

principio attivo: Flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua depurata quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04891

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Turm»

Estratto decreto A.I.C. n. 27 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TURM nella forma e confezione «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Biores Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in La Rustica - Roma, via Vittorio Grassi, 13, cap 00155, Italia, codice fiscale n. 05754541000.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dellart. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 034970020 (in base 10) 11C6F4 (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7,comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato daIl'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress Soc. consor. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo, confezionamento e rilascio lotti).

Composizione: 1 flacone da 30 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua depurata q.b. a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale; bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04899

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide Pliva»

Estratto decreto A.I.C. n. 31 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUNISOLIDE PLIVA nella forma e confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Tranquillo Cremona, 10, cap 20092, Italia, codice fiscale n. 03227750969.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dellart. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 035644018 (in base 10) 11ZSML (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società consortile a r.l. - strada comunale Paduni, 240 - 03012 Anagni (Frosinone).

Composizione: 1 flacone da 30 ml di soluzione contiene:

principio attivo: flunisolide mg 30;

eccipienti: glicole propilenico 15,0 ml, sodio cloruro 135,0 mg, acqua depurata q.b. a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04900

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide drug research»

Estratto decreto A.I.C. n. 33 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUNISOLIDE DRUG RESEARCH nella forma e confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Erba - Como, via Turati, 3, cap 22036, Italia, codice fiscale n. 09575490157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dellart. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 035736014 (in base 10) 122LGG (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7,comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress Società consortile a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) Italia - strada comunale Paduni, 240 (produzione, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flacone da 30 ml contiene:

principio attivo: flunisolide mg 30;

eccipienti: glicole propilenico 15,0 ml, sodio cloruro 135,0 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04901

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima finmedical».

Estratto decreto n. 189 del 5 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo de' Bacchettoni, 1/A, Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

Medicinale CEFOTAXIMA FINMEDICAL.

Confezione:

A.I.C. n. 035342017 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 035342029 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 035342031 - «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale n. 03227750969.

Con conseguente variazione della denominazione in: CEFOTAXIMA PLIVA.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emoren»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 725 del 27 novembre 2003

Medicinale: EMOREN.

Titolare A.I.C.: Novasorel S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Zola Predosa - Bologna, via del Corno, 12 - c.a.p. 40069, Italia, codice fiscale n. 01644411207.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard-terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

relativamente alle confezione sottoelencata: A.I.C. n. 022866040 - «0,25% crema» tubo 20 G.

È, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata di seguito indicata: A.I.C. n. 022866040 - «0,25% crema rettale» 1 tubo 20 G con cannula rettale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A04890

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol Finmedical».

Estratto decreto n. 190 del 5 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo Dé Bacchettoni, 1/A, Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

Specialità medicinale: AMBROXOL FINMEDICAL.

Confezione:

A.I.C. n. 035425014 - «15 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale;

A.I.C. n. 035425026 - «30 mg/10 ml sciroppo» 200 ml;

A.I.C. n. 035425038 - «30 mg/10 ml sciroppo » 20 contenitori monodose 10 ml,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

Con conseguente variazione della denominazione in: AMBROXOL PLIVA.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04903

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viapres»

Estratto decreto n. 192 del 5 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9, Vicenza, con codice fiscale n. 03804220154.

Specialità medicinale: VIAPRES.

Confezione:

A.I.C. n. 027887025 - «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili (sospesa);

A.I.C. n. 027887049 - «6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 027887052 - «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027887064 - «6 mg compresse rivestite con film» 35 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027887076 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società: Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6, Milano, con codice fiscale n. 03481280968.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04904

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulis»

Estratto decreto n. 196 del 13 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società LA.FA.RE. S.r.l., con sede in via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77, Ercolano (Napoli), con codice fiscale n. 00467860631.

Specialità medicinale: ULIS.

Confezione:

A.I.C. n. 024612057 - 50 capsule 400 mg;

A.I.C. n. 024612069 - 50 bustine 400 mg;

A.I.C. n. 024612071 - 30 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 024612083 - 30 bustine 800 mg,

è ora trasferita alla società: Globalpharm S.r.l., con sede in via Ferrante Imparato, 190, Napoli, con codice fiscale n. 07761800635.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04905

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantasol»

Estratto decreto n. 211 del 22 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pantafarm S.r.l., con sede in via Palestro, 14, Roma, con codice fiscale n. 07441660631.

Specialità medicinale: PANTASOL.

Confezione:

A.I.C. n. 034845014 - «0,1% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 034845026 - «0,05% soluzione da nebulizzare» 15 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 034845038 - «0,025% spray nasale, soluzione» flacone 20 ml,

è ora trasferita alla società: Valeas Ind. Chim. Farm. S.p.a., con sede in via Vallisneri, 10, Milano, con codice fiscale n. 04874990155.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A04906

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Silvi, in località Marina

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Agenzia del demanio, in data 12 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2004 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - reg. n. 1, fog. n. 233 - è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 244,20, ubicata nel litorale del comune di Silvi (Teramo), in località Marina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 6, All. 10, con la particella n. 552/parte (non ancora frazionata) e corrispondente nel S.I.D. alla particella provvisoria n. 39110/parte (non ancora frazionata di mq 234,80) ed alla particella n. 581 (di mq 9,40) dello stesso foglio di mappa n. 6, ed indicata con apposito contorno in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

04A04892

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Agenzia del demanio, in data 12 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2004 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - reg. n. 1, fog. n. 232 - è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 136,68, ubicata nel litorale del comune di Silvi (Teramo), in località Marina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 13, All. 4, con la particella n. 922/parte (non ancora frazionata) e corrispondente nel S.I.D. alla particella provvisoria n. 922/parte ed alla particella n. 2146 (di mq 41 circa) dello stesso foglio di mappa n. 13, ed indicata con apposito contorno in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

04A04893

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Agenzia del demanio, in data 12 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2004 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - reg. n. 1, fog. n. 231 - è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 182,36, ubicata nel litorale del comune di Silvi (Teramo), in località Marina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 13, All. 4, con la particella n. 922/parte (non ancora frazionata) e corrispondente nel S.I.D. alla particella n. 922/parte ed alla particella n. 2142 (di mq 57 circa) dello stesso foglio di mappa n. 13, ed indicata con apposito contorno in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

04A04894

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Agenzia del demanio, in data 12 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2004 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - reg. n. 1, foglio n. 235 - è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 100 circa, ubicata nel litorale del comune di Silvi (Teramo), in località Marina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 13, all. 6, con la particella n. 2292/ parte (non ancora frazionata) e corrispondente nel S.I.D. alla particella 382/ parte dello stesso foglio di mappa n. 13, ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

04A04898

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, in data 12 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2004 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastruttutre ed assetto del territorio - reg. n. 1, foglio n. 234 - è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 207,60. ubicata nel litorale del comune di Silvi (Teramo), in località Marina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 6, all. 10, con la particella n. 552/parte (non ancora frazionata) e corrispondente nel S.I.D. alla particella provvisoria n. 39110/parte (non ancora frazionata) ed alla particella n. 580 (di mq 13 circa) dello stesso foglio di mappa n. 6, ed indicata con apposito contorno in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

04A04907

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale di «Giano Assicurazioni S.p.a.», in Roma.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 4 maggio 2004, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995, le modifiche statutarie deliberate in data 16 marzo 2004 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di «Giano Assicurazioni S.p.a.». Tali modifiche riguardano il cambio della denominazione sociale in «Fineco Assicurazioni S.p.a.».

04A04957

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Proroga delle attestazioni di qualificazione SOA e dei certificati e dichiarazioni di qualità

Con decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 27 aprile 2004, la scadenza della validità triennale delle attestazioni di qualificazioni — prorogata dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, al 30 aprile 2004 — è stato ulteriormente prorogata al 15 luglio 2004.

La suddetta disposizione comporta che la data del 30 aprile 2004 — prevista, in relazione alla validità delle attestazioni di qualificazione nonché alla validità delle certificazioni di sistema di qualità e delle dichiarazioni della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, nei comunicati dell'Autorità n. 37 e n. 39 — si deve intendere sostituita dalla data del 15 luglio 2004. È alla stessa data che occorre fare riferimento per quanto riguarda la determinazione della proroga, per cui nella formulazione che deriva dal decreto-legge n. 107/2004, l'art. 4 del precedente provvedimento di urgenza 355/2003 va letto nei termini seguenti: «È prorogato al 15 luglio 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.».

Si comunica, inoltre, che a seguito della pubblicazione in data 13 aprile 2004 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93 che ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le disposizioni in materia di verifica triennale delle attestazioni di qualificazione, l'Autorità, ha provveduto ad approvare in data 21 aprile 2004 la determinazione n. 6 contenente indicazioni alle SOA in ordine alle attività da svolgere per la effettuazione della verifica triennale.

04A04896

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Servizi 2000 soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Tolmezzo, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 937 del 16 aprile 2004 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Servizi 2000 soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Tolmezzo, costituita il 17 gennaio 2000, per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via del Gelso, n. 7.

04A04956

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «PAL&CO Piccola soc. coop. a r.l.», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 939 del 16 aprile 2004 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «PAL&CO Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 15 marzo 1999, per rogito notaio dott. Vimcenzo Cirota di San Giorgio di Nogaro ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 9.

04A04888

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401110/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77